SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

474ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 22039

DISEGNI DI LEGGE:

Presentazione di relazione 22039

« Revisione dei film e dei lavori teatrali » **(478)** (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . 22039 e *passim*
BERGAMASCO 22064
BUSONI 22041, 22046, 22070
CARUSO 22042, 22047
D'ALBORA 22043, 22044
FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo* . . . . . 22040 e *passim*
GAVA . . . . . *Pag.* 22060, 22067
LAMI STARNUTI . . . . . 22041 e *passim*
NENCIONI 22049, 22060, 22061
PAJETTA 22040
PASTORE 22065
VARALDO 22044
ZOTTA, *relatore* . . . . . 22040 e *passim*

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1962 » **(1705)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

MASSIMO LANCELLOTTI 22070

INTERROGAZIONI:

Annunzio 22076

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

C E M M I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Latini per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Messeri ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1701).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali » (478) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali », già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questa mattina è stato respinto l'emendamento dei senatori Busoni e Sansone.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura nella seduta di stamane.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 2.

(*Composizione della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un docente universitario di materie giuridiche o di una personalità di chiara fama, Presidente;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

d) tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinema-

tografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

e) un insegnante di pedagogia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. I componenti di cui alla lettera *d*) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dalla Accademia nazionale di arte drammatica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Pajetta. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *Sostituire, al secondo comma, la lettera* a) *con la seguente*:

a) un magistrato anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria od amministrative, Presidente; ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pajetta ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A J E T T A . Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, i diversi interventi hanno dato l'impressione che, specialmente da parte della sinistra, si tema che questo disegno di legge possa diventare una specie di *instrumentum regni*. Noi siamo persuasissimi invece, e in buona fede, di creare, con questo disegno di legge, uno strumento di giustizia. Comunque, per togliere il sospetto cui ho accennato, propongo la sostituzione di cui al mio emendamento. Dirò subito che probabilmente sarà opportuno sopprimere l'avverbio « anche », per evitare il pericolo di contrasti fra il magistrato che dovrà presiedere la Commissione e il magistrato che potrà essere eventualmente chiamato a giudicare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

Z O T T A , *relatore*. La maggioranza della Commissione ha esaminato l'emendamento del senatore Pajetta e si trova d'accordo con l'onorevole proponente. Sembra opportuno conferire alla Commissione amministrativa una maggiore solennità e un maggior equilibrio, ponendo alla testa della medesima un magistrato il quale, per la sua stessa professione, è garanzia di obiettività.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di aver già esposto questa mattina, nel corso del mio intervento, le ragioni per le quali, soprattutto a richiesta dell'onorevole Guardasigilli, noi fummo contrari a che magistrati in servizio attivo facessero parte delle Commissioni amministrative di censura. Poichè però l'onorevole proponente ha suggerito la soppressione dell'avverbio « anche », dovrei pensare che egli voglia riferirsi ora ai magistrati in pensione, cioè non in servizio attivo. Con questa precisazione e con questa intesa, non ho ragione per non dichiararmi favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento del senatore Pajetta al secondo comma dell'articolo 2, con la soppressione della parola « anche ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre sull'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Lami Starnuti. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *Al secondo comma, sostituire la lettera d), con la seguente*:

d) tre esperti rispettivamente designati dalle organizzazioni dei produttori dei film,

degli autori di film e dei critici cinematografici ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Lami Starnuti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L A M I S T A R N U T I . Credo non vi sia bisogno di illustrazione e mi rimetto al testo dell'emendamento in questione.

B U S O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U S O N I . Signor Presidente, se lei me lo consente, desidererei, nelle brevi parole che dirò, riferirmi anche all'emendamento successivo, presentato allo stesso articolo 2 dal senatore D'Albora.

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore Busoni, parli pure per l'uno e per l'altro.

B U S O N I . Innanzitutto, a spiegazione del mio intervento, dirò che noi socialisti, pur essendo contrari al principio informatore del disegno di legge — e quindi concluderemo col votare contro il disegno di legge stesso, anche per non pregiudicare quella che sarà la posizione del nostro Gruppo alla Camera dei deputati — tuttavia, poichè il senatore Lami Starnuti ha dichiarato di accettare, per suo conto, il principio del disegno di legge come un male necessario, noi, di fronte ad un male che dobbiamo subire, cerchiamo di fare di tutto per renderlo il minimo possibile.

Poichè questi emendamenti si riferiscono tutti alla composizione delle Commissioni, dirò che noi siamo d'accordo sia, in modo particolare, con l'emendamento presentato dal senatore Lami Starnuti per quanto concerne la lettera *d*) dell'articolo 2, sia all'aggiunta proposta dal senatore D'Albora che, in un certo senso, è già compresa, almeno per quanto riguarda la cinematografia — il senatore D'Albora precisa, poi, anche per il teatro di prosa — nell'emendamento del senatore Lami Starnuti.

Questo perchè a noi non dà affatto tranquillità la dizione che è stata usata alla lettera *d*): « tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ». E ciò perchè noi desidereremmo che in queste Commissioni vi fossero i rappresentanti diretti delle categorie interessate e, quindi, fosse proprio precisato nella legge che si tratta di avere tre esperti designati dalle organizzazioni dei produttori dei film, degli autori dei film e dei critici cinematografici. In modo particolare riteniamo che queste tre categorie abbiano il diritto di essere rappresentate nelle Commissioni di censura.

Per quanto riguarda quella che è la proposta del senatore D'Albora, devo ricordare che già in Commissione noi, da lunga data, fin da quando molti mesi fa, prima ancora dell'attuale situazione, cominciammo a discutere il disegno di legge, avevamo proposto — e l'allora Ministro senatore Tupini, mi pare, aveva accettato — che un rappresentante degli autori drammatici fosse mantenuto nella Commissione nella quale è già da otto anni.

Fin dallo scorso anno il Presidente del Sindacato nazionale degli autori drammatici, l'illustre scrittore e commediografo Lorenzo Ruggi, inviava a tutti noi senatori componenti la 1ª Commissione un breve memoriale nel quale tra l'altro era detto: « Da quando in qua si rese concepibile un giudizio, comunque costituito, dove non esiste legittimo intervento e rappresentanza di coloro che, più di qualunque altro, sono oggetto di opinamento e di esame, nella materia in cui si è chiamati a decidere? Questo passo indietro, oltrechè ferire un principio di giustizia e di logica, appare del tutto ingiustificato. Non timore di prevalere di voti, se la Commissione di censura risulta composta di numerosi membri che non rappresentano gli autori. Possibilità anzi di errori, ad escludere i più qualificati a dare spiegazione, anche tecnica, circa determinate situazioni riguar-

danti opere sottoposte a censura. Non è il caso di perdersi in lunghe disquisizioni d'ordine giuridico, nè di dire parole grosse. La gravità del pericolo che si denunzia è di per se stessa tale da renderci sicuri dell'attenzione che l'onorevole Commissione senatoriale vorrà porre su questi nostri rilievi ».

Ieri ancora diversi di noi hanno ricevuto una lettera, firmata dalla Presidenza del Sindacato nazionale degli autori drammatici, composta dall'illustre commediografo cattolico Diego Fabbri, da Federico Zardi e da Giuseppe Luongo, con la quale ci si invita ancora a rivendicare questo diritto di un rappresentante degli autori drammatici a rimanere nella Commissione di censura.

Se non erro, tra l'altro è stato proposto che in questa Commissione di censura, invece di un autore drammatico, per esempio, ci sia un designato dall'Accademia nazionale di arte drammatica. Ma a che scopo? L'Accademia nazionale di arte drammatica, infatti, è soltanto una scuola la quale deve insegnare agli allievi, ma non ha nulla a che vedere in linea particolare con questi problemi e quindi con le Commissioni di censura.

Ecco perchè noi siamo favorevoli all'emendamento presentato dal senatore Lami Starnuti e a quello presentato dal senatore D'Albora.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Anche il Gruppo comunista, per le stesse ragioni esposte dal senatore Busoni, pur mantenendo ferma la sua opposizione al disegno di legge in esame in quanto con esso si ammette la censura, che non può essere accettata nel modo più assoluto, dichiara di votare a favore dell'emendamento proposto dal senatore Lami Starnuti e di quello proposto dal senatore D'Albora, riservandosi, però, di votare contro il disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

Z O T T A , *relatore*. La Commissione, consultata anche in questo momento, esprime parere non favorevole all'emendamento del senatore Lami Starnuti. E ne espongo le ragioni.

Dice l'emendamento: « tre esperti rispettivamente designati dalle organizzazioni dei produttori dei film, degli autori di film e dei critici cinematografici ». Ora, i primi due esperti, cioè quelli designati dalle organizzazioni dei produttori e degli autori dei film, appartengono precisamente alla categoria di colui la cui opera è *sub judice* e pertanto possono non essere completamente alieni dalla preoccupazione di non danneggiare un loro collega, tanto più che essi stessi, come produttori e come autori, sono sottoposti al giudizio delle Commissioni di cui fanno parte come revisori. E allora *quis judicat judicem?*

Parve altresì opportuno, in sede di discussione dinanzi alla 1ª Commissione, escludere i critici cinematografici per questa considerazione: che il giudizio è di ordine morale non di ordine estetico e, come sovente accade anche nella valutazione estetica, in materia le opinioni appaiono le più discordi tra loro. In ogni caso l'esigenza manifestata con la presentazione di questo emendamento dall'eminente collega Lami Starnuti è soddisfatta dalla considerazione che nel testo da noi presentato figurano tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia prevista dall'articolo 2 della legge del 1949. Ora questa Commissione è costituita — e qui può essere tranquillo l'onorevole Lami Starnuti per lo spirito che anima i suoi emendamenti — dal Sottosegretario, dal Direttore generale per lo spettacolo, da un rappresentante del Ministero del commercio, da un rappresentante dei produttori di film, da un rappresentante dei noleggiatori di film, da un rappresentante degli esercenti le sale cinematografiche, da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio, da un rappresentante dei giornalisti cinemato-

grafici. Quindi vi è in pieno la rappresentanza delle categorie che in modo diretto invece apparirebbe nell'emendamento presentato dall'onorevole Lami Starnuti. Pertanto ritengo che l'esigenza che egli pone a base del suo emendamento possa essere pienamente soddisfatta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche su questo argomento, signor Presidente, questa mattina ho indirettamente, ma credo sufficientemente, illustrato il punto di vista del Governo. Il nostro desiderio sarebbe che la rappresentanza fosse la più vasta, ma abbiamo dovuto tener conto di varie esigenze. Perciò abbiamo trovato quella formula per la quale la designazione avviene attraverso un'elezione di secondo grado; e, come ha osservato giustamente il relatore di maggioranza, evidentemente la Commissione consultiva cinematografica è perfettamente in grado di valutare ed anche, nel tempo, alternare, le diverse esigenze e le diverse rappresentanze.

Se si potesse fare il paragone, penserei a quello che avviene alle Nazioni Unite dove, accanto ai diversi seggi permanenti, vi sono seggi in cui diversi gruppi di Stati si alternano negli anni. Non tutte le categorie potranno essere contemporaneamente rappresentate ma avranno tutte, nel tempo, il modo di esprimere la loro voce.

In secondo luogo, ci è anche sembrato necessario di non appesantire più del necessario la Commissione, attraverso una rappresentanza troppo vasta.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. Perchè non eliminate il rappresentante del Ministero dell'interno?

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per la duplice considerazione, di conservare una certa elasticità di designazioni e di dare la possibilità anche di scelta di personalità che, pur non appartenendo ad una determinata categoria, possono ugualmente da questa essere espresse perchè possono validamente rappresentarne le ragioni, pur non collegate ad interessi, mi associerei alle conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Lami Starnuti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Sull'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte del senatore D'Albora. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *All'ultimo comma, aggiungere infine le seguenti parole*: " cui si aggiunge, come quarto membro, un rappresentante del sindacato nazionale degli autori drammatici " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Albora ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D ' A L B O R A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, all'ultimo comma dell'articolo 2 è detto che, allorchè si tratta dei lavori teatrali, la Commissione dei tre membri di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 è sostituita da una Commissione composta di altri tre membri designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall'Accademia nazionale di arte drammatica.

Come ha detto il senatore Busoni, non è stato incluso un rappresentante del Sindacato nazionale degli autori drammatici. Ora, questo Sindacato ha sempre avuto un rappresentante nella Commissione — nominato con decreto del Presidente della Repubblica — la cui presenza non ha mancato di dare in ogni occasione un notevole contributo sia all'arte che alla cultura. Mi pare pertanto che la sua esclusione non sia giustificata, ed è per tale motivo che ho presentato l'emendamento.

Nel caso, però, che la Commissione e il Governo non ritengano opportuno aumentare il numero dei rappresentanti, penso che

l'ultimo comma dell'articolo 2 potrebbe essere altrimenti modificato. Infatti, come ha detto il senatore Busoni, il rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che è una scuola di giovani attori, e non ha motivo di avere un suo rappresentante nella Commissione di primo grado, potrebbe più opportunamente essere sostituito con quello del Sindacato nazionale, organo che riunisce tutti gli autori drammatici italiani, senza distinzione di colore politico e che ha sempre bene meritato per l'opera svolta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

Z O T T A , *relatore*. La Commissione, si può dire nella totalità, conviene sull'opportunità che venga accettato l'emendamento del senatore D'Albora.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In linea di principio il Governo è perfettamente d'accordo. Del resto, la nostra politica verso gli autori è stata palesata da alcune disposizioni di cui detti ragione in altra sede al Senato, e che hanno trovato il consenso della categoria interessata.

Desidererei però sapere dal proponente se intenda sostituire il rappresentante del Sindacato al rappresentante dell'Accademia di arte drammatica, per non turbare l'equilibrio numerico della Commissione, oppure se desidera mantenere l'emendamento nella forma in cui l'ha già presentato, cioè nella forma aggiuntiva.

D ' A L B O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A . Ho già detto che, su questo punto, mi rimetto al parere della Commissione e del Governo. Debbo però osservare che, quando si tratta di Commissioni i cui membri sono in numero pari, prevale di norma il voto del Presidente, perchè ha valore doppio. Penso pertanto che anche un numero pari di rappresentanti in questo caso non guasterebbe.

Z O T T A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z O T T A , *relatore*. Desidero precisare che il parere favorevole della Commissione all'emendamento del senatore D'Albora è subordinato al fatto che esso sia sostitutivo anzichè aggiuntivo. Avendone già parlato in precedenza col senatore D'Albora stesso, ritenevo che ciò fosse sottinteso.

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Per la migliore formulazione dell'articolo, propongo che l'ultimo periodo sia così formulato: « I componenti di cui alla lettera *d*) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Sindacato nazionale degli autori drammatici ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore D'Albora nella formulazione proposta dal senatore Varaldo, tendente a sostituire alla fine dell'articolo 2 alle parole « dall'Accademia nazionale di arte drammatica », le altre: « dal Sindacato nazionale degli autori drammatici ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 2-*bis*.

(*Composizione della Commissione di secondo grado*)

La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.

(*È approvato*).

Art. 2-*ter*.

(*Funzionamento delle Commissioni*)

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore dell'opera in revisione, può e, se egli ne faccia richiesta, deve essere udito.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Spettacoli non ammessi per i minori*)

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 2-*bis*, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Parere della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Lami Starnuti. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *Sostituire il primo comma con i seguenti*:

" La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresen-

tazione in pubblico, specificandone i motivi, ove il film o il lavoro teatrale contenga scene, atti o parole che costituiscano offese al buon costume o alla pubblica decenza secondo le leggi penali oppure rappresentino o riproducano, reali o immaginari, scene o fatti raccapriccianti di violenze o di sangue. Per nessun altro motivo può essere negato il nulla osta.

Il parere contrario della Commissione si intende rivolto alla soppressione di tali scene atti fatti o parole " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Lami Starnuti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L A M I S T A R N U T I . Signor Presidente, l'emendamento è stato già illustrato da me ieri nel mio intervento in sede di discussione generale. Desidero però fare telegraficamente un rilievo e rinnovare un invito.

Stamane, con molto garbo e con molta moderazione, l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo, raccogliendo uno dei miei argomenti, quello con il quale rammentavo che da qualche tempo la censura dava l'impressione di un maggiore rigore, mi obiettava che forse la realtà è diversa: non erano gli organi censori che si muovevano, ma era il film italiano che scivolava verso scabrosità non rappresentabili.

Io non voglio riaprire la discussione generale e accetto la tesi dell'onorevole Ministro per osservare che questo suo rilievo conferma che argine sufficiente allo scivolamento, da lui denunciato, del film italiano verso argomenti sessuali appare il Codice penale che consente una sicura difesa contro l'oscenità. Perciò, quando io chiedo che il buon costume sia inteso in senso penalistico, io vado incontro alle preoccupazioni del Ministro.

Desidero rinnovare l'invito che feci ieri genericamente agli amici della Democrazia Cristiana, che rivolgo oggi più specificatamente al relatore di maggioranza senatore Zotta. So che egli è contrario ai miei emendamenti: ne abbiamo discusso in Commissione, lo ha ripetuto ieri sera nella sua esposizione, lo dirà certamente esprimendo, sugli emendamenti, il suo parere. Il contrasto tra il relatore di maggioranza e me sta soprattutto nel fatto, cioè, che la formula del senatore Zotta è una formula generica e imprecisa e può prestarsi ad abusi e sopraffazioni; è una cambiale in bianco che si chiede a favore dell'Esecutivo. Per parte mia, non sono disposto a rilasciarla; e opporrei lo stesso rifiuto anche se al banco del Governo sedessero i miei amici politici.

Può il senatore Zotta, che ha ingegno e cultura, specificarmi che cosa intende dal canto suo per buon costume? Che cosa intendo io, l'ho detto esplicitamente. Io mi richiamo al Codice penale, il quale non può essere mutato da alcuno se non dal Potere legislativo. Che cosa intende il senatore Zotta per buon costume? Sin dove si crede di allargare i confini di questa espressione generica? Io attendo, alla mia domanda precisa, una precisa risposta.

N E N C I O N I . Deve chiedersi che cosa ha inteso dire la Costituzione.

L A M I S T A R N U T I . La Costituzione usa una formula: commette al Potere legislativo i provvedimenti per prevenire. Sta quindi al Potere legislativo, applicandola, di chiarire se la formula generica abbia bisogno di specificazioni, come io credo, per evitare attriti, confusioni, o abuso di potere. La domanda io non l'ho rivolta al senatore Nencioni — il quale tuttavia ha diritto di dire ciò che pensa — ma al relatore di maggioranza, e dal collega senatore Zotta io attendo una risposta precisa.

B U S O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U S O N I . Poche parole, signor Presidente, perchè anche questo argomento è stato affrontato dalla nostra parte non da ora. Io ne parlai fin dall'inizio di questa discussione nel mio intervento. Rilevavo allora che nè in Commissione, nè nella sua relazione, il relatore, senatore Zotta, aveva saputo precisarci che cosa intendesse per

buon costume; avevo altresì rilevato che il senatore Zotta aveva saputo precisare solamente che le manifestazioni contrarie al buon costume costituiscono licenziosità e immoralità. Attendevo che almeno nella sua replica di ieri il senatore Zotta ci dicesse qualche cosa di più preciso. Ma egli non disse nulla e, a un'osservazione fatta ieri dal senatore Gianquinto successivamente alla sua esposizione, il senatore Zotta interruppe dicendo che era proprio il solo argomento che non aveva trattato nella sua replica di relatore: su di esso invece noi lo attendevamo.

In un'altra interruzione, durante il mio intervento dell'altro ieri, egli affermò che intendeva « buon costume » in senso più largo di quello penalistico. Ma che cosa significa, questo: larghezza come e quanta? Un millimetro, o più grande della misericordia di Dio? È possibile che si possa lasciare in una legge una definizione così importante, imprecisa? Se non si determina esattamente il significato dell'espressione « buon costume », è evidente che questa diventerà materia di discrezionalità per la Pubblica Amministrazione.

Quando comunemente si parla di buon costume, questa espressione assume un significato corrente abbastanza preciso. Quando si dice, per esempio, che una persona è scostumata, si sa bene che cosa s'intende dire. A nostro giudizio, questa interpretazione rientra proprio nel concetto penalistico che il senatore Lami Starnuti chiede sia precisato come quello cui fa riferimento la dizione della legge penale.

Ma, a conclusione di queste mie parole, voglio leggere queste dichiarazioni — perchè il Senato le mediti e le meditino specialmente i senatori della maggioranza — che sulla materia furono pronunciate da un eminente uomo della maggioranza democristiana, un deputato che ha avuto responsabilità di Governo: l'onorevole Lucifredi. Proprio nella discussione che ebbe luogo, in sede deliberante, nella Commissione competente della Camera dei deputati, il 23 febbraio 1958, a proposito della dizione « buon costume », l'onorevole Lucifredi diceva: « Girare l'ostacolo attraverso una formula che non dice niente e può dir tutto, lasciando poi che l'interprete (e, figuratevi, un'autorità amministrativa!) faccia ciò che crede, dando così la stura a infinite polemiche di stampa e parlamentari, non mi pare che sia un modo ortodosso di risolvere i problemi. Non è compito del legislatore lasciare aperte le questioni ».

Dopo di che, io lascio il problema alla maggioranza.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Onorevoli colleghi, non ritorno sugli argomenti che ho già avuto occasione di esporre in sede di discussione generale; non ricorrerò di nuovo al conforto della dottrina, unanime su questo punto, che suffraga la tesi da noi esposta e dimostrata, e cioè che l'espressione adoperata dal legislatore costituente all'ultimo capoverso dell'articolo 21, « buon costume », può interpretarsi solo ed unicamente nel senso penalistico.

Desidero, però, aggiungere che il divieto considerato nel senso da noi dato trova conferma nello spirito democratico e liberale della Costituzione repubblicana, diverso certamente, questo spirito, da quello che animava lo Statuto Albertino, che ieri sera è stato in quest'Aula invocato a sostegno della tesi contraria, a interpretazione della tesi contraria.

Invocare le ragioni addotte a suo tempo nella relazione della legge Giolitti del 1913 è, a mio modo di vedere, come darsi la zappa sui piedi e dimostrare proprio, senatore Nencioni, la tesi contraria a quella sostenuta. La Costituzione repubblicana, instaurando un ordinamento sinceramente democratico ed avendo previsto, per la prima volta, ed affermato il diritto di libertà delle manifestazioni del pensiero, non può comprendersi nel senso che il bene tutelato ai sensi dell'articolo 21 sia lo stesso di quello contemplato nello Statuto Albertino.

Se dovessimo accedere alla tesi contraria, porremmo sullo stesso piano lo Statuto Albertino e la Carta costituzionale della Re-

pubblica, e l'*ibis et redibis* dell'articolo 28 dello Statuto monarchico diventerebbe lo *ibis et redibis* dell'articolo 21 del nostro documento fondamentale, il che a me sembra quanto meno aberrante.

Ma c'è di più; c'è che nel corso dei lavori in sede Costituente, nella prima Sottocommissione, come si può rilevare a pagina 156 dei lavori stessi, fu proposto di limitare le manifestazioni del pensiero, a tutela della pubblica moralità, e si cercò di affermare — si rileva a pagina 485 — che ogni uomo ha diritto di professare liberamente le proprie idee, purchè non in contrasto con le supreme norme morali. Tali proposte — come si può riscontrare a pagina 486 e seguenti — furono combattute e abbandonate, il che, evidentemente, porta alla logica conseguenza che il buon costume non può coincidere con la pubblica moralità, nè intendersi nel senso di norme morali; porta alla logica conseguenza che, non essendo state vietate le manifestazioni contrarie alla morale in genere, si intesero reprimere e vietare le manifestazioni oscene, solo le manifestazioni oscene.

Ma la verità si è che la maggioranza governativa si preoccupa non dell'osceno! Voi volete la censura non per la tutela del buon costume! La verità si è che volete la censura per usarne e abusarne per non lodevoli fini politici.

L'osceno, lo sconcio addirittura, onorevole Sottosegretario, lo troviamo nel film che nessuna noia ebbe dalla vostra censura, « Le pillole di Ercole », non certamente gustate, queste pillole, dal pubblico sano, che non è tutto di « Susanna tutta panna » o delle « Ragazze in bicicletta ». Ciò che a voi interessa è di colpire la tematica che denunzia i problemi sociali che urgono e che volete coprire con la censura che, ripeto, adoperate a fini politici. Volete colpire le denunzie contenute in « Rocco e i suoi fratelli » e non l'amplesso o l'aspetto raccapricciante del delitto. Di possessi più violenti, di delitti più raccapriccianti se ne sono visti in film che vi siete guardati bene dal censurare. « La fontana della vergine » non ha forse, onorevole Sottosegretario, delle sequenze veramente impressionanti di violenza carnale? Non vi sono ben tre omicidi preparati con sadismo ed eseguiti in modo veramente efferato?

E allora, poichè sono debitore di una risposta a lei, onorevole Sottosegretario, per concludere e dare un'ulteriore prova che è la tematica politica che intendete colpire, voglio ricordare un film francese del quale non si è parlato, « La giumenta verde », alla proiezione del quale ho avuto la possibilità di assistere, per la sua cortesia.

Si tratta di un film di vero valore artistico, non ammesso alla proiezione in Italia. I motivi addotti e sostenuti, anche in occasione di una interruzione, dall'onorevole Helfer, che pare presieda alla censura, sono in realtà quelli che hanno spinto l'ufficio di censura a negare il visto, o essi sono stati il mezzo per inibire la proiezione che, come dirò, non disturbava i sensi dei censori, ma soltanto le loro orecchie? Era il dialogo che dispiaceva al sensibile udito dell'onorevole Sottosegretario!

La mia non è una insinuazione o una supposizione. Sono certo di non sbagliare affermando che il motivo vero e reale per cui si è arrivati all'assurda inibizione consisteva nel fatto che dal dialogo apparivano le macchinazioni del locale parroco a sostegno di un candidato a Sindaco, un parroco che voleva rovesciare a qualunque costo una Giunta comunale di un paesetto francese, così come spesso avviene nel nostro Paese, adoperando mezzi non rispondenti alla ortodossia canonica.

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Quanta fantasia!

C A R U S O . E nulla veniva lasciato di intentato: veniva giocata perfino la carta di una bellissima Sandra Milo sotto le spoglie di provocante prostituta.

Questo è lo scopo per cui « La giumenta verde » non è stato ammesso in Italia.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ringrazio il senatore Lami Starnuti di aver riconosciuto il mio diritto di interruzione e il mio diritto di parola. Volevo soltanto far presente che lo emendamento proposto, a mio modesto avviso, non è accoglibile perchè porterebbe confusione laddove è necessaria chiarezza. Difatti l'emendamento, distaccandosi dal testo del disegno di legge che si limita a parlare di offesa al buon costume, parla di offesa al buon costume o alla pubblica decenza secondo le leggi penali. Fermiamoci un momento. Offesa al buon costume o alla pubblica decenza dovrebbero dunque essere due espressioni quanto meno esprimenti lo stesso concetto. Non è così, perchè una cosa è il buon costume, una cosa è la pubblica decenza. Se poi si aggiunge buon costume o pubblica decenza a seconda delle leggi penali, debbo arrivare a questa conclusione: poichè il Codice penale non definisce la pubblica decenza, non definisce il buon costume, io domando al senatore Lami Starnuti che cosa ha inteso dire con il buon costume o la pubblica decenza secondo il Codice penale. Perchè il Codice penale definisce solo il comune sentimento del pudore all'articolo 529 ma non definisce il buon costume e la pubblica decenza. Quindi l'espressione che, secondo l'intendimento del collega Lami Starnuti, avrebbe dovuto portare chiarezza porta confusione. Infatti, quando un componente di una commissione di censura, o un giudice, si trovasse di fronte a questa espressione e dovesse ricondurre il caso concreto alla previsione legislativa di reato o di fatto tale da poter portare alla negazione dell'autorizzazione alla agibilità di un film o di uno spettacolo teatrale, quale canone di ermeneutica dovrebbe seguire per non commettere degli errori? Ora, per concludere, buon costume è la espressione — ed io ripeto quello che ho detto ieri — che il disegno di legge ha assunto dalla Costituzione della Repubblica. Pertanto l'interprete si deve ricondurre all'interpretazione della Costituzione. Se il senatore Lami Starnuti ritiene che il legislatore ordinario debba, di fronte a questa espressione, che ha ormai un travaglio giurisprudenziale, provvedere con una legge ordinaria, allora commette un grosso errore di tecnica legislativa; perchè di fronte ad una norma costituzionale il legislatore ordinario, qualora non si trovi di fronte a norme precettive, non suscettive di attuazione, ha il dovere di attuarle. Dato che le norme programmatiche postulano un'attuazione da parte del legislatore ordinario, la legge ordinaria non può essere con la norma costituzionale che in relazione di subordinazione, e non può essere in relazione di definizione, di coordinazione, di integrazione, di estensione e comunque di modificazione.

P I C C H I O T T I . Ma di interpretazione sì.

N E N C I O N I . E per interpretare la norma costituzionale precettiva o la norma costituzionale programmatica — e saremmo nel caso di un'interpretazione autentica — è necessario addivenire ad una norma dello stesso grado. Pertanto, soltanto una norma di carattere costituzionale può interpretare autenticamente la Costituzione della Repubblica; altrimenti siamo nel caos, perchè il legislatore ordinario non ha potere fuori dell'ambito della norma costituzionale. La legge ordinaria sta alla Costituzione come il regolamento sta alla legge ordinaria. Ci dobbiamo mettere in mente che siamo di fronte ad una gerarchia di norme legislative, la quale deve essere rispettata se vogliamo vivere nello Stato di diritto. Se vogliamo invece vivere in uno Stato di confusione, allora si rompano pure gli argini della tecnica legislativa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

Z O T T A , *relatore*. Onorevole Presidente, rispondo alla domanda che mi è stata rivolta dall'onorevole Lami Starnuti: « Che cosa intende il relatore per buon costume? ». Dirò subito che il relatore è il meno autorizzato a rispondere. La norma è posta dall'organo legislativo ed è attuata dall'inter-

prete. In questo caso l'interprete è l'autorità cui è commesso il compito di attuare i provvedimenti destinati a prevenire le violazioni contro il buon costume.

Se poi si vuole una interpretazione autentica, non la procedura legislativa ordinaria, ma quella costituzionale è necessaria per la interpretazione di una norma costituzionale. E noi siamo in sede di legislazione ordinaria.

Cosa ne pensa il relatore? Se io fossi l'interprete ragionerei così: il termine « buon costume » non ricorre nella Costituzione soltanto a proposito dell'articolo 21, cioè come limite della libertà di manifestazione del pensiero. Esso si ritrova anche nell'articolo 19 a proposito della libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma « purchè non si tratti di riti contrari al buon costume ». Ora se l'opposizione restringe il concetto di « buon costume » alla nozione penalistica, io domando: è mai possibile che sia venuto in mente al costituente che possa esservi in Italia una religione che venga professata con riti osceni?

Peraltro non si può supporre che il Codice penale abbia esaurito tutta la gamma delle violazioni contro il buon costume. Esso non poteva che considerare ipotesi delittuose di violazioni al buon costume e cioè i delitti contro la libertà e l'onore sessuale. Il titolo IX del Codice penale parla « dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ». Ma nessuno penserà mai che gli atti contrari alla moralità pubblica e al buon costume siano soltanto quelli previsti come reati e per di più, tra i reati, siano soltanto i delitti contro la libertà sessuale e contro l'onore sessuale. Restringere ed esaurire il concetto di moralità pubblica e di buon costume in quello di delitti contro la libertà e l'onore sessuale significa confondere il *genus* con la *species*.

Al concetto di buon costume fa richiamo spesso il Codice civile, e certamente non in relazione agli atti osceni o indecenti quando, ad esempio, dice che la causa del contratto è illecita se è contraria al buon costume; che nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni contrarie al buon costume; che chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

Il termine dunque di buon costume si ritrova nella legge costituzionale, nel Codice penale e nel Codice civile; nella legge penale esso è considerato soltanto se la sua violazione dà luogo ad ipotesi di delitti contro la libertà e l'onore sessuale. Si può con ciò ritenere che tale limitazione valga anche per i vari casi previsti dal codice civile e dalla stessa Carta costituzionale? Si può apportare codesta limitazione anche nel linguaggio comune ed affermare così che solo gli atti di violenza sessuale, gli atti osceni o indecenti siano contrari al buon costume?

Per portare degli esempi io mi riferisco ad una casistica presentata da quel Codice Hayes in America, redatto dai propugnatori del principio dell'autocontrollo, a voi tanto caro.

Costituisce, ad esempio, atto contrario al buon costume « la trattazione dell'adulterio giustificandolo o presentandolo sotto forma attraente ». Non è atto osceno, non è atto indecente, ma è atto contrario al buon costume.

Voce dalla sinistra. Esagerato!

Z O T T A , *relatore*. Costituiscono atti contrari al buon costume: « scene passionali, baci prolungati o sensuali, abbracci sensuali », e ne abbiano visti tanti nei film... (*Commenti ironici dalla sinistra*)... « atteggiamenti e gesti sconvenienti; oscenità nelle parole, che tuttavia non sono incriminabili, oscenità nei gesti, nei canti, nelle allusioni, che tuttavia non sono incriminabili; nudità, seminudità, balli che simulano o alludono » — leggo sempre il testo da voi invocato — « a rapporti sessuali, balli che eccitano passionalmente il pubblico ». E non continuo!

Noi abbiamo dunque degli atti che sono evidentemente contrari al buon costume. E

se io fossi giudice — adesso sì che rispondo alla domanda — senz'altro li riterrei contrari al buon costume; tuttavia non sono incriminabili dal punto di vista del Codice penale.

Ecco che cosa va inteso per buon costume.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. Dica se l'ordine pubblico rientra nel buon costume...

Z O T T A , *relatore*. L'altro ramo del Parlamento, onorevole Gianquinto, alla unanimità, cioè compresi i socialisti, che ora inopinatamente si accaniscono contro il provvedimento, e con la sola astensione del suo partito — è il massimo che si sia mai avuto nell'approvazione di un disegno di legge! — vi ha compreso gli elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato.

Ma io non sono l'interprete.

L'interprete è il giudice. La Camera ha voluto procedere ad una casistica nell'interpretazione del concetto costituzionale di « buon costume » ed ha parlato oltre che degli elementi oggettivi di reato e di turbativa dell'ordine — cui ho accennato dianzi — anche di « elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti ».

Lei stesso, onorevole Lami Starnuti, si accorge che il termine buon costume non può ridursi al concetto penalistico dell'onore sessuale ed aggiunge nel suo emendamento: « atti o parole . . . che rappresentino o riproducano, reali o immaginari, scene o fatti raccapriccianti di violenze o di sangue ».

Noi riteniamo che sia preferibile riprodurre le parole della Costituzione e dire semplicemente: « atti contrari al buon costume ».

Ma il giudice — voi dite — non deve indugiare nella interpretazione del buon costume. Forse — io vi domando — il giudice, proprio nel caso da voi previsto come unico configurabile, non compie una indagine analoga, quando per stabilire se l'atto è osceno deve interpretare, ai sensi dell'articolo 529 del Codice penale, il « comune sentimento »?

Ebbene, qui il giudice interpreterà il buon costume di un popolo: cioè la coscienza e morale e giuridica del medesimo nello spazio e nel tempo.

La questione, piuttosto, è un'altra. Chi è il giudice nel caso presente? Chi ci garantisce di fronte all'interprete?

Da quanto ho avuto l'onore di esporre in sede di discussione generale scaturisce che l'attività di prevenzione, richiesta dalla Costituzione, non può essere rimessa agli organi giudiziari, ma a quelli amministrativi. Noi abbiamo approvato già il primo articolo del disegno di legge, il quale stabilisce che il nulla-osta è rilasciato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su parere conforme di speciali Commissioni di primo grado e di appello.

Il problema investe il capitolo di diritto pubblico della garanzia della Pubblica amministrazione.

Abbiamo approvato gli articoli sui componenti della Commissione di primo e di secondo grado, vagliando la loro idoneità all'assolvimento del delicato compito. Vi è un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado Contro l'operato delle Commissioni, e cioè contro il decreto del Ministro emesso su parere conforme, vi è la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato. Lei stesso, onorevole Lami Starnuti, ha suggerito termini severi affinchè il ricorso venga portato a soluzione nello spazio massimo di ottantacinque giorni. Il Consiglio di Stato può garantire da ogni eccesso di potere, ad esempio dalla possibilità, da voi paventata, che si usi di questo strumento per ragioni politiche; da ogni violazione di legge, ad esempio, nel caso che si neghi il nulla osta per i poteri che non rientrano nel concetto di buon costume. Vi è infine la possibilità del controllo parlamentare contro l'operato del Ministro, il quale — sebbene emetta il provvedimento su parere conforme della Commissione — sarà tuttavia responsabile per la nomina di molti componenti della Commissione stessa.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questa mattina ho già avuto occasione di ricordare che il Governo, nel presentare i primi emendamenti nello scorso marzo, non toccò in alcun modo il testo che era stato votato con larga maggioranza nell'altro ramo del Parlamento. Successivamente, nel corso dei lavori della Commissione, il rifacimento del disegno di legge da parte della maggioranza ha condotto a mutuare il concetto di buon costume dal testo costituzionale.

Considero l'opinione espressa dal senatore Zotta e dal senatore Nencioni esatta; a mio avviso, non tocca al legislatore dettare la norma interpretativa, perchè l'interpretazione sarà data in sede di esecuzione, non solo dalle due Commissioni, ma dal Consiglio di Stato che, onorevoli senatori, come fu detto ieri, potrà dire cose utili a creare una giurisprudenza dalla quale si potrà avere valida interpretazione. Per questo motivo sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Lami Starnuti.

L A M I S T A R N U T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R L I N . Piantiamola!

L A M I S T A R N U T I . Ed allora piantiamola. Facciamo il conto di quanti siete e di quanti siamo ed approvate in blocco.

Piantiamola! Sono tre anni che la maggioranza si comporta così! (*Vivi applausi dalla sinistra. Commenti dal centro*).

N E N C I O N I . Ma non fai parte della maggioranza?

P R E S I D E N T E . Senatore Lami Starnuti, la discussione è stata amplissima.

L A M I S T A R N U T I . C'è chi dice: « piantiamola » dai banchi della maggioranza!

P R E S I D E N T E . Senatore Lami Starnuti, non si preoccupi di questo; ci sono state intemperanze da una parte e dall'altra. (*Proteste dalla sinistra*). Ho sentito io stesso un « basta » mentre parlava il relatore

Comunque, senatore Lami Starnuti, faccia la sua dichiarazione.

L A M I S T A R N U T I . Rinuncio. In queste condizioni di ambiente rinuncio. (*Applausi dalla sinistra*). (*I senatori della sinistra abbandonano l'aula*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Lami Starnuti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 5.

(*Parere della Commissione di secondo grado*)

L'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio si applica l'ultimo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5-*bis*.

(*Ricorso al Consiglio di Stato*)

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del nulla osta, e depositato, insieme con la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni.

L'Autorità amministrativa, e i controinteressati, cui il ricorso sia stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti con le stesse forme prescritte per il ricorso, nel termine di quindici giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso.

L'udienza per la discussione del ricorso deve essere fissata, in via di urgenza, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui al secondo comma.

La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dall'udienza di discussione.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui è stata notificata all'Amministrazione la decisione che accoglie il ricorso, l'interessato può chiedere, con domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato provveda all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. La notificazione della decisione vale come atto di messa in mora a provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è ridotto a dieci giorni.

Spirato il termine indicato nel comma precedente il Presidente della Sezione cui è stato assegnato il ricorso destina il Consigliere per farne relazione entro 15 giorni alla Sezione. Nei successivi quindici giorni deve essere pubblicata la decisione.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Rilascio del nulla osta*)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Diffusione per radio o per televisione*)

I film ed i lavori teatrali sprovvisti di nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Lami Starnuti ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « sprovvisti di nulla osta » con le altre « ai quali sia stato negato il nulla osta ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

Z O T T A , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Lami Starnuti, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 8.

(*Cinegiornali*)

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 4 e 5 sono ridotti alla metà.

(*È approvato*).

Art. 8-*bis*.

(*Competenza a conoscere dei reati*)

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è riservato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 9, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati proposti un emendamento in via principale e due in via subordinata dal senatore Lami Starnuti. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" La concessione del nulla osta equivale a riconoscere nel film o nel lavoro teatrale le caratteristiche di opera d'arte per gli effetti di cui all'articolo 529, secondo comma, del Codice penale " »;

« *In via subordinata, sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" Quando per la proiezione o per la rappresentazione sia stato concesso il nulla osta, in nessun caso, eccezion fatta per i reati perseguibili a querela di parte, senza previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, può farsi luogo a procedimento penale contro gli autori del film o dell'opera teatrale e quanti abbiano concorso alla proiezione o alla rappresentazione " »;

« *In via ulteriormente subordinata, sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" In caso di procedimento penale, la celebrazione del processo deve aver luogo non più tardi di trenta giorni dal primo spettacolo cinematografico o teatrale, ed il sequestro di un film munito di nulla osta non può essere ordinato che con la sentenza di condanna da parte del tribunale.

La competenza territoriale spetta esclusivamente al tribunale del luogo dove avviene la prima rappresentazione teatrale o cinematografica " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Lami Starnuti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L A M I S T A R N U T I . Gli emendamenti da me proposti sono già chiari di per sè e rinuncio, quindi, a svolgerli; attendo di conoscere il parere del relatore e del Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

Z O T T A , *relatore*. Come relatore di maggioranza desidererei rammentare che il testo del disegno di legge è stato profondamente elaborato in Commissione in seguito alla presentazione dei suoi emendamenti, senatore Lami Starnuti, e lei ci deve dare atto di questo. Quindi, se qualche parola può essere venuta fuori, per uno scatto di suscettibilità, che è spiegabile in una atmosfera così accesa — e non le facciamo colpa per questo — non vorrà pensare...

L A M I S T A R N U T I . Di acceso non c'erano che i lumi!

Z O T T A , *relatore*. Ed il suo scatto inatteso ed ingiustificato! Comunque, abbiamo proceduto finora nello spirito della collaborazione e non in virtù di una maggioranza numerica! Ora, in questo spirito stesso, io desidero richiamare la sua attenzione. Dopo le modeste osservazioni che il relatore farà, lei stesso potrà vedere se sia ancora sostenibile questo primo emendamento.

Senatore Lami Starnuti, lei dice: « La concessione del nulla-osta equivale a riconoscere nel film o nel lavoro teatrale le caratteristiche di opera d'arte ». Ma davvero tutti i film, io domando all'onorevole Ministro e all'onorevole Sottosegretario, tutti i film, anche quelli da « quattro un soldo » hanno il valore di opera d'arte, solo perchè hanno ricevuto il nulla-osta? Ecco la domanda!

Ci sono dei film eccellenti, che meritano questa qualifica; ci sono dei film che sono buoni; ci sono dei film mediocri; ci sono dei film deficienti dal punto di vista estetico. Ma il punto sta qui: non è giudizio estetico quello che emette la Commissione, altrimenti noi abbiamo una estetica di Stato e tale assunto non è proprio della Democrazia Cristiana e della democrazia italiana! Questo è un giudizio morale ed è per ciò che io mi rimetto, senatore Lami Starnuti, alla sua acuta attenzione e le chiedo se, dopo questi rilievi, l'emendamento che ella ha presentato possa sorreggersi o meno.

P R E S I D E N T E . Quindi, senatore Zotta, lei è contrario anche alle subordinate?

Z O T T A , *relatore*. Sono contrario, a meno che il senatore Lami Starnuti, che non ha preso la parola per chiarire i suoi emendamenti e che aspettava di conoscere il parere della Commissione, non voglia aggiungere dei lumi che, per avventura, possano modificare il convincimento della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E Senatore Lami Starnuti, se desidera chiarire le sue proposte di emendamento, ha facoltà di parlare.

L A M I S T A R N U T I . Non ho difficoltà a rispondere al senatore Zotta ed ai colleghi che credono che il Parlamento sia un luogo di dibattiti e non di votazioni, ai colleghi che credono che argomenti come questi non meritino più tempo e più attenzione che non semplici provvedimenti amministrativi a favore di gruppi clientelistici.

Ho presentato in via subordinata tre emendamenti all'articolo 8-*bis*. Sono stato spinto alle subordinate in parte dall'abitudine professionale, in parte perchè desideravo, nel modestissimo contributo che io avevo dato per il giusto equilibrio di questo provvedimento, trovare un terreno di intesa.

Ho già ricordato che l'onorevole Mortati nel suo commento alla Costituzione ritiene consigliabile che l'istituzione della censura sia fatta in modo da mettere al riparo gli interessati da successivi interventi di autorità repressive. Mi sono richiamato al testo del Mortati per il fatto che egli non è un autore sospetto ed anche perchè, avendo egli avuto gran parte nella formulazione della Costituzione, certamente è in grado di interpretarne lo spirito meglio di molti altri

Nel formulare questi tre emendamenti, ho avuto anch'io la stessa preoccupazione di impedire interventi ulteriori dopo il nulla osta da parte della Commissione amministrativa. Dopo il nulla osta della Commissione amministrativa, se interviene l'Autorità giudiziaria, sorgono nel Paese dissensi e fermenti. Ad esempio, io non credo che l'intervento della Procura della Repubblica milanese abbia giovato, a suo tempo. Il pubblico si domanda: ma se il film, l'opera

teatrale hanno già subito il controllo da parte degli organi statuali preposti a ciò, se hanno ricevuto dal Ministro il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione, come è concepibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria? Simili riflessioni e domande e proteste finiscono per turbare veramente l'ordine pubblico, inteso questo nel senso buono della parola. E impedire tale turbamento credo sia fare opera utile. Perciò ho formulato i tre emendamenti. Io confesso, senatore Zotta...

Voce dalla destra. E la divisione dei poteri?

F R A N Z A . Lei vuol sovvertire tutto.

L A M I S T A R N U T I . che non mi preoccupa l'andamento del processo penale in sè e per sè. Quando il film ha ottenuto il nulla osta, l'assoluzione dell'imputato è sicura. Basta la esibizione all'Autorità giudiziaria del nulla osta per ottenere l'assoluzione per difetto di dolo.

F R A N Z A . Il dolo consiste nel mettere in circolazione, non nel voler determinare l'evento.

L A M I S T A R N U T I . Il dolo non può consistere nel mettere in circolazione l'opera cinematografica o teatrale perchè alla messa in circolazione ha dato l'autorizzazione l'organo amministrativo che la legge designa per questo compito. Difatti non abbiamo ancora avuto una condanna da parte della Magistratura. Io quindi non mi preoccupo di questo aspetto del processo penale. La mia preoccupazione, l'ho detto, è diversa. Quando davanti ad un Tribunale fuor dei casi di censura e di nulla osta si celebra un processo per oscenità, a sensi dell'articolo 528, nei confronti di un'opera letteraria o artistica o di scienza, sappiamo come si difende l'imputato: si difende con un perito, con un consulente tecnico di parte; e il consulente dichiara l'opera opera d'arte o di scienza e allora soccorre l'articolo 529. Di solito, il Tribunale si rimette al giudizio del perito e assolve.

N E N C I O N I . Bisogna leggerlo l'articolo 529 prima di citarlo.

L A M I S T A R N U T I . Ho qui il Codice; se il senatore Nencioni lo vuole leggere è a sua disposizione. Io non ho bisogno davvero di leggerlo.

A somiglianza di ciò, io propongo che il giudizio della Commissione amministrativa, composta senza dubbio di persone di intelligenza e di cultura, sia considerato tale da dare al film o all'opera teatrale il carattere di opera d'arte o di scienza.

Z O T T A , *relatore*. Mi consenta una domanda, senatore Lami Starnuti, e mi risparmierà di intervenire successivamente. Lei ritiene che tutti i film che hanno avuto il nulla osta siano delle opere d'arte?

L A M I S T A R N U T I . Non dico questo. Io propongo una formula legale per evitare il procedimento penale che considero, dopo il nulla osta, assurdo ed iniquo. Mi pare di essere chiaro.

L'altro mio emendamento suona così: « Quando per la proiezione o per la rappresentazione sia stato concesso il nulla osta, in nessun caso, eccezion fatta per i reati perseguibili a querela di parte, senza previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, può farsi luogo a procedimento penale contro gli autori del film o dell'opera teatrale o quanti abbiano concorso alla proiezione o alla rappresentazione ».

Capisco la delicatezza del quesito che l'emendamento solleva. Ne abbiamo parlato lungamente in Commissione e sull'opportunità e la legittimità dell'emendamento il collega senatore Zotta è stato per molto tempo in dubbio. Il che significa che, almeno a prima vista, l'emendamento non si presentava aberrante.

Tuttavia il problema rimane veramente delicato. Il nostro sistema penale conosce molti casi di autorizzazioni ministeriali necessarie per far luogo a procedimenti. Uno ce lo hanno ricordato i giornali di oggi: se la notizia è vera, il Ministro di grazia e giustizia avrebbe autorizzato l'Autorità giudiziaria a procedere penalmente contro quei

componenti la forza pubblica che appaiono responsabili dell'eccidio avvenuto a Reggio Emilia nel luglio 1960. Noi abbiamo nel Codice di procedura penale — e lo ricordo per chi fa lo schizzinoso — una norma per la quale senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia non si procede per reati commessi in servizio di polizia. Senza l'autorizzazione non si procede nemmeno per casi di omicidio: altro che oscenità o indecenza! Necessita altresì l'autorizzazione secondo le nostre leggi, per procedere, ad esempio, contro il Sindaco o contro il Prefetto per reati commessi nell'adempimento dei doveri di ufficio La formula da me proposta, quindi, non è una novità assoluta nel nostro campo penale.

Io conosco l'obiezione, di cui mi gravo, per una certa sua attendibilità. Il senatore Zotta indubbiamente mi obietterà che in questi casi, ai quali mi sono richiamato, il delitto è ormai consumato, e l'autorizzazione riguarda soltanto la sanzione che segue a un delitto già avvenuto.

Nel caso della censura, invece, se il Ministro non autorizza il procedimento, il film continua a circolare, e se il film costituisce un reato, si autorizzerà così la permanenza e la continuità di una violazione di legge.

Riconosco che l'obiezione di cui mi son gravato ha una sua attendibilità. Ma l'inconveniente lamentato apparirà di poco conto quando si rifletta che il giudizio della Commissione amministrativa esclude, secondo legge, l'esistenza di un reato. E se, dopo il nulla osta, sorgessero apprezzabili discussioni o proteste, si potrà sempre trattare per una correzione del film in sede amministrativa, piuttosto che, come è avvenuto a Milano, con l'Autorità giudiziaria.

Non è piaciuto allora vedere un Procuratore della Repubblica trattare con l'autore del film per una composizione bonaria su un fatto che si ritiene costituire un delitto. Del pari non è piaciuto ieri venire a conoscenza che il Ministro di grazia e giustizia aveva autorizzato o sollecitato la Procura di Milano per un parere circa la incisione in disco di una canzone che racchiuderebbe, se portata in pubblico, gli estremi di un delitto. Credo sia la prima volta, nella storia giudiziaria italiana, che una Procura esprime parere preventivo in affari del genere.

Ma, ritornando al mio emendamento, concluderò con il dire che gli inconvenienti cui può eventualmente portare l'emendamento stesso io li conosco e li confesso. Aggiungo però che essi sono, a mio giudizio, inconvenienti di modesto rilievo, tollerabili rispetto al fine che gli emendamenti vogliono raggiungere, e contesto che a proposito della disciplina proposta si possa parlare di confusione di poteri.

Vi è poi l'ultimo emendamento subordinato, del seguente tenore. « In caso di procedimento penale, la celebrazione del processo deve aver luogo non più tardi di trenta giorni dal primo spettacolo cinematografico o teatrale, ed il sequestro di un film munito di nulla osta non può essere ordinato che con la sentenza di condanna da parte del tribunale.

La competenza territoriale spetta esclusivamente al tribunale del luogo dove avviene la prima rappresentazione teatrale o cinematografica ».

Vi sono due parti, in questo emendamento, alle quali non ho nessuna difficoltà di rinunziare prima di esserne richiesto.

Io comprendo che il termine di trenta giorni, essendo un termine ordinatorio, ha un valore relativo. Lo suggerivo a garanzia di tutte le parti.

Circa la competenza territoriale, osserverò che se il film o l'opera teatrale venisse proiettato e rappresentato contemporaneamente in luoghi diversi, sarebbe necessario ricorrere alla Corte di cassazione per stabilire la competenza. Il ritardo conseguente costituirebbe certo un elemento negativo tale da consigliare la rinuncia anche a questa parte dell'emendamento Voi vedete che non ho difficoltà a fare a me stesso le obiezioni che non ritengo infondate.

Ritengo giusto però insistere perchè, ove si ammetta il procedimento penale, si eviti nella eventualità di esso l'immediato sequestro del film. In simili casi, all'origine si avrebbe un conflitto di apprezzamento tra la Commissione amministrativa che non ha ritenuto il film delittuoso e la Procura della Repubblica che lo ritiene tale. Perchè sul giu-

dizio della Commissione, presieduta ora, secondo l'emendamento dell'amico senatore Pajetta, da un magistrato, dovrebbe prevalere senz'altro il parere della Procura?

Non pare ai colleghi del Senato che il diritto di sequestro da parte del Procuratore della Repubblica diventi troppo soverchiante? Equità vuole che Commissione e Procura siano poste in condizioni di parità e la soluzione del contrasto e la decisione del sequestro siano rimesse al Tribunale.

Due dei tre emendamenti sono stati proposti, ripeto, in via subordinata. Per il primo abbiamo già avuto il parere contrario, che del resto io prevedevo, del collega Zotta. Attendo di conoscere dal senatore Zotta il parere sul secondo e sul terzo emendamento.

Z O T T A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z O T T A , *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione non ha ricevuto nessun elemento nuovo in ordine al primo emendamento e resta sempre la domanda: si può con legge stabilire che un film, anche scadentissimo, sia opera d'arte?

Passo al secondo emendamento. L'onorevole Lami Starnuti ci vorrà riconoscere che noi abbiamo a lungo discusso, e durante i lavori della Commissione, e in privato, sulla difficile soluzione del problema. Perfettamente d'accordo con il senatore Lami Starnuti sulla situazione d'ansia in cui viene a trovarsi il produttore il quale ha ricevuto il nulla-osta e mette in circolazione il film ed è trascinato dinanzi ad un Tribunale. Sì, anche io ritengo che egli sarà assolto per inesistenza di dolo. Però, senatore Lami Starnuti, quel giudizio è utile, è necessario, perchè mentre non si stabilisce un collegamento di responsabilità fra la circolazione e l'imputato, e questi va assolto, il giudice mette in evidenza tuttavia che il film è incriminabile sicchè, assolvendo l'imputato, mette sull'avviso l'imputato stesso che, se il film viene rappresentato una seconda volta, non può più richiamarsi al nulla osta perchè contro di lui si oppone la sentenza del magistrato che ha dichiarato incriminabile il film.

Quale espediente troviamo noi allora per uscire da questa situazione? Noi abbiamo spremuto le nostre meningi per trovare una soluzione, che sottragga allo stato di precarietà, insito nella situazione in cui viene a trovarsi, il produttore che ha ottenuto il suo benestare di circolazione. Abbiamo così escogitato quella idea che è trasfusa nel testo; questa non è indubbiamente delle più ortodosse quanto ai princìpi, poichè sottrae la azione penale al Procuratore della Repubblica che ne è competente per territorio e la decisione al magistrato a sua volta competente per territorio; ma abbiamo messo in evidenza che vi sono tuttavia delle ragioni particolari che possono non soltanto spiegare ma anche legittimare una tale modifica dell'ordinamento processuale. E questa ragione sta nella circostanza che il film, a differenza di qualunque altro fatto produttivo di *eventus damni*, è destinato a circolare su tutto il territorio del Paese.

Potendo, pertanto, produrre danno, e quindi essere motivo di incriminazione in tutto il territorio nazionale, sembra opportuno stabilire una competenza unica e per l'azione penale e per la decisione presso il Tribunale di Roma. Ora, senatore Lami Starnuti, ella propone che sia chiesta l'autorizzazione a procedere al Ministro di grazia e giustizia. E se il Ministro di grazia e giustizia nega l'autorizzazione a procedere, cosa avviene? Avviene che un fatto, il quale secondo il convincimento del magistrato inquirente costituisce reato, continua ad essere impunemente consumato su tutto il territorio dello Stato. Non è forse preoccupante questa previsione?

L A M I S T A R N U T I . Ho già fatto io stesso questa obiezione.

Z O T T A , *relatore*. Infatti ne abbiamo parlato di già, senatore Lami Starnuti, ed ella stessa ha consentito sulla delicatezza della situazione e ci siamo sforzati insieme di trovare una soluzione al difficile problema. La Commissione ne ha indicata una: ora ne viene proposta un'altra, il Senato giu-

dicherà. Ma io penso che il Senato non possa disattendere le considerazioni e le preoccupazioni che la maggioranza della Commissione si onora di esporre quando sottolinea la necessità di non lasciare allo scoperto il pubblico degli spettatori, col pericolo della circolazione di un film che, secondo l'avviso del Procuratore della Repubblica, sia suscettibile di incriminazione. Pertanto non sembrano opportuni, noi pensiamo, nè il ricorso all'autorizzazione del Ministro della giustizia, nè, a maggior ragione, il rinvio della misura del sequestro al definitivo giudizio penale perchè, *medio tempore*, il film continuerebbe a girare e a produrre danno.

Queste sono le considerazioni, senatore Lami Starnuti, che prospettiamo, preoccupati, come lei, della situazione in cui viene a trovarsi il produttore dinanzi ad una precarietà giuridica, determinata da una molteplicità, ed eventuale difformità di giudizio tra i 150 Procuratori della Repubblica se, per avventura, questo film potesse essere incriminato nelle varie parti d'Italia.

Ecco perchè abbiamo presentato la proposta della giurisdizione unica a Roma

F O L C H I . *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L C H I, *Ministro del turismo e dello spettacolo* Vorrei anche io assicurare il senatore Lami Starnuti della obiettiva serenità con la quale i suoi, d'altra parte interessanti, emendamenti sono stati e sono esaminati dal Governo.

Però, pur non avendo sentito chiaramente le conclusioni del relatore di maggioranza per l'ultima parte, sarò io, adesso, senatore Zotta, che mi permetterò di fare alcune considerazioni.

E vorrei intanto precisare il pensiero del Governo. Per quanto concerne il primo emendamento, l'accettazione mi sembra del tutto impossibile; tra l'altro, non mi pare che si raggiungerebbe compiutamente lo scopo, se si tiene conto e atto di quello che è il testo del secondo comma dell'articolo 529 del Codice penale. Comunque, ripeto, il Governo è contrario.

Sono contrario al secondo emendamento, cioè al primo proposto in via subordinata, per le ragioni già esposte dal relatore ed anche per altre considerazioni pure implicitamente espresse nella mia esposizione di questa mattina. Noi abbiamo inteso spoliticizzare la censura e non vorremmo che di nuovo la figura del Guardasigilli fosse inserita in una procedura che è bene abbia svolgimento per le normali vie, amministrativa o giudiziaria.

Per il terzo emendamento, cioè quello proposto in via ulteriormente subordinata, non ho compreso bene le conclusioni del relatore; a me parrebbe che, almeno in parte, l'emendamento potrebbe essere accolto.

Non credo che possa parlarsi di competenza territoriale spettante al Tribunale del luogo dove avviene la prima rappresentazione.

In secondo luogo, non credo si possa chiedere al Magistrato, al Procuratore, la rinuncia ad esercitare il sequestro di un film, perchè nel testo proposto dal senatore Lami Starnuti si dice che il sequestro di un film non può essere ordinato che con la sentenza di condanna da parte del Tribunale.

Il sequestro è anche provvedimento preventivo e cautelativo, e mi pare impossibile negare al Pubblico ministero la facoltà di farne uso.

Viceversa, credo si possa accettare il principio di fissare un termine abbreviato per la celebrazione del processo — questo sì — in modo che il processo possa essere celebrato con maggiore celerità, onde assicurare più rapidamente il corso della giustizia e l'eventuale assoluzione dell'imputato. Mi pare che ciò si possa accogliere, ma rimanendo fermo il concetto che il Foro competente è quello di Roma e non quello del luogo dove avviene la prima rappresentazione; e questo dico per una questione di armonia e di equilibrio con la struttura generale del provvedimento e con le disposizioni degli articoli che precedono e che seguono.

N E N C I O N I . Il giudizio della stampa è stato negativo.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A lei molte cose non ho bisogno di dirle, perchè confido nella sua intelligenza.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Mi sembra, onorevoli colleghi, che le osservazioni del relatore, rispetto al primo e al secondo emendamento proposti dal senatore Lami Starnuti, siano risolutive, nel senso che sia difficile poter accogliere gli emendamenti stessi, per cui il voto contrario mi pare inevitabile.

Una norma potrebbe essere, viceversa, ricavata e fermata del nostro disegno di legge, relativamente al terzo emendamento.

Ha detto il senatore Lami Starnuti essere necessario che questi procedimenti vengano svolti il più rapidamente possibile anche perchè ci sono grossi interessi in gioco, e noi siamo perfettamente d'accordo. Vorrei pregare pertanto il collega Lami Starnuti di aderire ad una modifica del suo terzo emendamento subordinato in questi termini: « In caso di procedimento penale, la celebrazione del processo deve aver luogo entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'azione penale ».

F R A N Z A . Non si può dire « perentorio »! Diciamo allora « con rito direttissimo ».

G A V A . Il rito direttissimo noi sappiamo che cosa in pratica vuol dire. D'altra parte, noi siamo preoccupati che questi procedimenti si celebrino il più presto possibile perchè si tratta di non mortificare e compromettere grossi interessi. Pertanto è il caso di fare una eccezione al principio generale. Se indichiamo un termine ordinatorio, noi sappiamo che esso non sarà rispettato. Se desideriamo effettivamente andare incontro ad una sentita esigenza, ritengo che l'emendamento debba essere accolto, anche perchè nulla di sovvertitore vi è nella indicazione della perentorietà del termine.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Senatore Gava, io non avrei voluto prendere la parola per dire delle cose ovvie. Il termine perentorio è il termine entro cui un atto deve essere compiuto, e oltre tale termine l'atto non può più essere compiuto. Ecco perchè nel nostro istituto processuale penale, per quanto concerne la promozione dell'azione penale, termini perentori non sono stati posti dal legislatore.

Se la norma proposta diventasse legge, senatore Gava, si verificherebbero fatti in contrasto con i criteri che reggono l'istituto penale: alla prima udienza, che si terrebbe certo il 28° giorno, verrebbe sempre presentato un certificato medico, da parte dell'imputato, onde il magistrato non potrebbe procedere per legittimo impedimento del prevenuto. Il procedimento penale così non avrebbe più luogo per l'estinzione dell'azione penale per perenzione.

Invece, se noi vogliamo introdurre questo concetto per la celerità del procedimento penale, è possibile far ricorso al rito direttissimo nella forma atipica di cui all'articolo 21 sulla legge sulla stampa, senza nemmeno far ricorso al disposto sull'articolo 501 del Codice penale. E nemmeno il termine dei 30 giorni andrebbe posto, poichè tale termine già previsto dalla legge sulla stampa non è stato mai osservato in nessun procedimento penale: di questo possono darmi atto tutti i colleghi che hanno vestito e vestono ancora la toga.

Pertanto penso che potremmo introdurre, in analogia con quanto dispone già la legge sulla stampa, il rito atipico direttissimo per procedere contro i reati consumati con la rappresentazione di un lavoro teatrale o con la proiezione di un film. In questo senso un emendamento potrebbe essere utile. Con l'emendamento proposto metteremmo nel nulla l'azione penale che il Pubblico ministero ritenesse opportuno iniziare.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo. Ne ha facoltà.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo* Sono d'accordo; sono stato io stesso a proporre la soluzione dell'accoglimento parziale del terzo emendamento Lami Starnuti. Adesso bisogna mettersi d'accordo sulla formulazione esatta per garantire il termine di 30 giorni.

L A M I S T A R N U T I . A mio giudizio non vi è possibilità di termine perentorio.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Attraverso la procedura; ma potremmo accettare la proposta del giudizio direttissimo.

L A M I S T A R N U T I . Io non la faccio.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Comunque debbo insistere per la competenza del Foro di Roma.

L A M I S T A R N U T I . La cosa più semplice è che io ritiri gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Allora, senatore Lami Starnuti, ritira i suoi emendamenti all'articolo 8-*bis*?

L A M I S T A R N U T I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E Sempre sull'articolo 8-*bis* sono stati presentati altri due emendamenti da parte dei senatori Nencioni, Franza e Barbaro. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

« *Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole*: " salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel qual caso la cognizione spetta alla Corte d'assise di Roma " »;

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: " è riservato al " *con le altre*: " è di competenza del " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

N E N C I O N I . Signor Presidente, credo che non valga la pena di svolgerli perchè vedo che sia la Commissione che il Ministro sono favorevoli.

Z O T T A , *relatore.* La Commissione è favorevole.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Sono d'accordo, come ho dichiarato stamattina.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo emendamento dei senatori Nencioni, Franza e Barbaro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento dei senatori Nencioni, Franza e Barbaro. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 8-*bis* nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 9.

(*Sanzioni e sequestri*)

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 7 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a trenta giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Lami Starnuti ha proposto il seguente articolo 9-*bis*.

« Sono abrogati l'articolo 74 secondo, terzo e quarto comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ogni altra norma di legge o di regolamento diversa o contraria alla presente legge ».

Il senatore Lami Starnuti ha facoltà di svolgerlo.

L A M I S T A R N U T I . Signor Presidente, mi rimetto al testo.

Z O T T A , *relatore*. Gradirei sapere la motivazione di questo emendamento.

L A M I S T A R N U T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I . Non posso essere scortese con il senatore Zotta. Penso che basti leggere il secondo comma dell'articolo 74 della legge di pubblica sicurezza per intendere la ragione del mio emendamento. L'articolo dice che « il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuto l'approvazione del Ministero dell'interno ».

Come gerarchia di poteri è un capolavoro, questo comma dell'articolo 74! Dal punto di vista politico, io non aderisco al criterio che la minaccia di tumulti contro una produzione teatrale o cinematografica possa dar luogo al divieto di rappresentazione. La minaccia di tumulto o il tumulto avvenuto possono portare all'arresto dei facinorosi, qualunque sia il loro colore; ma la rappresentazione deve essere tutelata e difesa dall'autorità di pubblica sicurezza e dalle forze dello Stato.

Inteso l'ordine pubblico in questo senso, esso è il vero ordine pubblico, non lasciato dallo Stato alla mercè di chi tumultua. Ecco, in termini molto stringati, il senso del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Z O T T A , *relatore*. La Commissione è preoccupata dalla collocazione della norma proposta dal senatore Lami Starnuti. Noi qui discutiamo della revisione dei film e dei lavori teatrali; almeno questo è il titolo che abbiamo adottato insieme, in Commissione. Mi sembra che la norma proposta non stia bene qui, a questo punto.

Le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Lami Starnuti meritano considerazione, ma vanno vagliate insieme alle altre riforme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Mi sembra che non possano essere esaminate adesso qui, quasi *extra moenia*, in un provvedimento che interessa soltanto la revisione. È soprattutto un'esigenza di buona tecnica legislativa.

Pertanto, la Commissione non esprime oggi nessun parere sull'opportunità o meno della soppressione del secondo, terzo e quarto

comma dell'articolo 74, non essendone al momento competente. Quando ritornerà all'esame della medesima il disegno di legge relativo alla legge di pubblica sicurezza, la Commissione lo esaminerà e l'onorevole Lami Starnuti apporterà il suo prezioso contributo. Faremo così un'opera armonica e non frammentaria ed estranea, quale potrebbe essere quella odierna.

L A M I S T A R N U T I . Lo scopo che mi proponevo era di rendere più sollecita, con l'abrogazione di tale articolo, un'opera di riforma. Sono 12 anni che aspettiamo questa riforma della legge di pubblica sicurezza, che è una delle leggi più essenzialmente fasciste del vecchio regime!

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si rimette alle conclusioni della Commissione e del Senato. Tuttavia non vorrei esimermi, anche a titolo personale, dall'osservare che, mentre non mi sarebbe parsa difendibile la soppressione del terzo e del quarto comma dell'articolo 74, quella del secondo, sì Che l'autorità di pubblica sicurezza possa intervenire quando sono in atto disordini mi pare doveroso, ma che il Prefetto possa proibire « per locali circostanze » delle manifestazioni autorizzate dal Ministro è cosa che può suscitare qualche perplessità.

Pertanto il Governo esprime parere contrario circa la soppressione del terzo e del quarto comma, mentre, per quanto riguarda il secondo, si rimette alla Commissione ed all'Assemblea.

L A M I S T A R N U T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I . Considerato l'atteggiamento della Commissione e del Governo, non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'articolo 10. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 10.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento delle sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n 3287.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Lami Starnuti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

« *Dopo le parole*: " le norme contenute nel " *inserire le altre*: " capo secondo e nel capo terzo del " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Lami Starnuti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L A M I S T A R N U T I . Rinunzio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

Z O T T A , *relatore*. Il testo del disegno di legge dice: « Sino al momento della sua entrata in vigore, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 ».

Ora, io dico: o le norme sono compatibili, ed allora non occorre l'emendamento con la citazione specifica del capo secondo e del capo terzo del regolamento; oppure non sono compatibili, ed allora è chiaro che esse non sono applicabili essendo state modificate dalla presente legge. Mi sembra,

insomma, che l'emendamento non possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la osservazione del senatore Zotta sia esatta. Senatore Lami Starnuti, insiste sull'emendamento?

L A M I S T A R N U T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato infine presentato da parte del senatore Lami Starnuti un articolo 10-*bis*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 10-*bis*.

« La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

P R E S I D E N T E . Io proporrei che in questo articolo aggiuntivo si dicesse, invece che « nel giorno stesso », « il giorno successivo alla », per dar modo agli uffici di conoscere il testo.

L A M I S T A R N U T I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

Z O T T A , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento, con la correzione suggerita dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo ad esprimere l'avviso del Governo.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non sarebbe favorevole a questo articolo aggiuntivo perchè la legge comporta degli adempimenti di una certa pesantezza, fra cui quello della nomina dei membri delle diverse commissioni, che richiederebbero un certo tempo. Evidentemente, volendo essere rigorosamente ossequienti al precetto della legge, la normale vacanza non sarebbe stata fuori di luogo.

Comunque, il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Lami Starnuti, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo, con l'intesa che le parole « nel giorno stesso della sua » sono sostituite dalle altre « il giorno successivo alla sua ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dalle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre nella seduta di ieri l'altro, discende naturalmente la nostra conclusione.

Noi liberali siamo convinti che alla disciplina delle rappresentazioni cinematografiche e teatrali debba essere dato un assetto definitivo e più rispondente alle condizioni del nostro tempo.

Difensori per tradizione, per convincimento, oserei dire per definizione, del diritto inviolabile di ciascuno di manifestare liberamente, sotto ogni forma, il proprio pensiero, non crediamo, peraltro, che all'ombra della grande bandiera possano contrabbandarsi offese al buon costume, in senso lato alla pubblica moralità, alla sensibilità dei giovani soprattutto, ma non dei giovani soltanto.

Questo non avviene, per la verità, in nessun Paese civile, nemmeno, anzi special-

mente, nei Paesi di più salda, di più sincera fede democratica.

Proprio per questo avremmo desiderato una legge ben costruita, una legge efficiente, capace di raggiungere pienamente lo scopo, senza oltrepassarlo; il che a nostro avviso non si consegue con la legge in esame, nonostante i miglioramenti introdotti, per le contraddizioni in essa già rilevate, per certe ombre che in essa persistono. Non si tratta tanto delle norme particolari quanto dell'impostazione del disegno di legge, alquanto dissimile da quei concetti ai quali pensiamo ed ai quali ho accennato l'altro giorno. Poichè l'*iter* della legge non è compiuto, desideriamo far salve le nostre tesi, affidandola ai colleghi di nostra parte nell'altro ramo del Parlamento.

Questo ci consente di sospendere il nostro giudizio definitivo nei confronti di una legge che ci trova consenzienti nel suo principio informatore, ma dissenzienti nella sua strutturazione e, pertanto, ci asterremo dal voto.

(*I senatori della sinistra rientrano in Aula*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

P A S T O R E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza democristiana del Senato ha respinto le proposte che sulla questione della censura cinematografica e teatrale erano state formulate da molti degli uomini più notevoli del cinematografo e della cultura italiana. Essa invece si accinge ad approvare un disegno di legge contro il quale si sono posti non solo i comunisti e i socialisti, ma fondamentalmente anche i repubblicani e i socialdemocratici, e del quale evidentemente neppure i liberali sono soddisfatti, come testè ha annunciato il collega onorevole Bergamasco. Ciò significa, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge — e voi lo sapete — sarà con ogni probabilità insabbiato alla Camera dei deputati.

Avverrà di questo disegno di legge quello che è avvenuto per il piano della scuola. Se esso dovesse arrivare fino alla discussione in Aula, a Montecitorio provocherebbe la rottura dell'attuale maggioranza governativa, provocherebbe tali disordini, tali contrasti nella maggioranza governativa, che alla Democrazia Cristiana rimarrebbe solo una soluzione: fare appello ai voti monarchici e fascisti.

Questo è il valore e il significato politico attuale del disegno di legge che qui voi state per approvare Voi approvate un disegno di legge — ripeto — che sapete destinato al fallimento, a meno che, per farlo approvare, non vogliate recare un'altra gravissima frattura nella maggioranza governativa e ricorrere, ancora una volta, ai voti dei monarchici e dei fascisti.

Questa vostra premura di far approvare questo disegno di legge nell'Aula del Senato, date queste circostanze, non è affatto dovuta alla necessità che voi affermate di sentire — che voi non avete sentito per molti anni — di risolvere il problema della censura cinematografica e teatrale.

Ripeto che voi sapete benissimo che questo disegno di legge ha molte scarse probabilità di essere approvato alla Camera dei deputati, e che voi dovrete ricorrere ancora una volta alla proroga dell'attuale legge. Ciò però non vi dispiace affatto perchè l'attuale legge, applicata come voi l'applicate, a vostro arbitrio, serve benissimo agli scopi veri che volete raggiungere nel campo della censura contro il cinema e contro il teatro.

Questo significa che questo disegno di legge è voluto, dalla parte più conservatrice e più reazionaria della Democrazia Cristiana, come sfida a tutte le correnti democratiche di sinistra, ivi compresi persino i liberali. (*Commenti dal centro*). Non credo che i liberali si offendano se io li metto tra i partiti di sinistra. Ma non mi pare sia un argomento, onorevoli colleghi, sul quale sia opportuno scherzare molto, perchè il fatto che anche i liberali non sentano di poter digerire questo mostro che avete approvato e che state per votare nel suo complesso, dovrebbe farvi pensare seriamente.

Ad ogni modo, sul piano politico attuale, questo disegno di legge, la cui approvazione

avviene affrettatamente, dopo che inopinatamente è stato messo all'ordine del giorno ...

P R E S I D E N T E . Senatore Pastore, non dica « affrettatamente ».

P A S T O R E . Dico affrettatamente dal punto di vista della sua iscrizione all'ordine del giorno. Fino a quattro giorni fa nessuno sapeva che questo disegno di legge sarebbe stato inserito nell'ordine del giorno e discusso. (*Commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Pastore, debbo precisare che una commissione, espressione di tutti i Gruppi politici del Senato, si è recata dal Presidente del Senato, accompagnata dal Presidente della 1ª Commissione, e ha concordato che all'inizio della settimana presente sarebbe stato messo in discussione il disegno di legge che adesso stiamo per votare.

P A S T O R E . Tutto ciò non toglie che questo disegno di legge sia avversato da tutte le correnti di sinistra, ivi compresi i liberali, nè che questo disegno di legge — lo ripeto — nell'attuale situazione politica sia destinato all'insabbiamento a Montecitorio E ciò non toglie, ancora, che questo disegno di legge serva magnificamente come risposta negativa di una parte notevole della Democrazia Cristiana a tutte le prospettive di un mutamento della situazione politica e degli indirizzi politici del Governo, quale una grande parte del Parlamento e dell'opinione pubblica si augura.

Questo disegno di legge significa che una parte notevolissima, la maggioranza della Democrazia Cristiana, in Senato, non vuole alcuna svolta a sinistra, non vuol alcun mutamento serio della politica del nostro Paese. (*Interruzione del senatore Oliva*). Su un piano più vasto — e sarò brevissimo perchè, per vostra fortuna, non ho avuto il tempo di preparare una lunga dichiarazione di voto — questo disegno di legge è prova evidente e gravissima dell'involuzione reazionaria e conservatrice della Democrazia Cristiana. Voi ci avete rimproverato di avere avuto opinioni diverse da quelle che sosteniamo attualmente, sulla censura e su altri punti. È vero, signori; noi siamo stati degli ingenui e degli illusi. Noi abbiamo creduto per un certo momento — era il tempo della Costituente — ad una vera vocazione democratica della Democrazia Cristiana. Allorquando la Democrazia Cristiana ha votato i princìpi liberali e democratici della Costituzione, noi abbiamo creduto che li avesse compiutamente e sinceramente accettati e che fosse disposta a lottare per la loro applicazione. Abbiamo invece dovuto constatare nei fatti che questo non è avvenuto, e che la Democrazia Cristiana ha mirato esclusivamente a non applicare la Costituzione e, con le leggi che ha fatto approvare dalla maggioranza in Parlamento, a sabotare i princìpi della Costituzione, della libertà e della democrazia.

Ma se allora ci siamo illusi, oggi siamo guariti da questa illusione: di fronte ai fatti ci siamo persuasi che non è possibile accettare che strumenti così delicati, come quello della censura cinematografica e teatrale, siano affidati a dei sanfedisti, quali sono ormai i governanti della Democrazia Cristiana. (*Commenti dal centro*). Noi non possiamo accettare i princìpi che voi applicate in questo delicatissimo ramo della vita culturale italiana. Noi ci siamo persuasi che voi non siete affatto nè democratici nè aderenti ai princìpi della Costituzione, che voi siete puramente e semplicemente gli eredi dei clerico-reazionari. E non per niente si è ricordato qui il nome di Salandra, cioè dell'esponente della corrente — ante prima guerra mondiale — più conservatrice e reazionaria della borghesia italiana, e non si è fatto alcun appello ad altri uomini. (*Proteste dal centro*). Perchè, certamente, egregi signori, non esiste dubbio che le vostre concezioni oggi non corrispondono affatto ai princìpi che la Democrazia Cristiana ha votato allorchè ha collaborato con noi alla formulazione della Costituzione! Ben altro modo era necessario, ben altre idee, ben altre preparazioni erano necessarie per applicare sinceramente, onestamente, quei princìpi che voi avete approvato e che calpestate regolarmente da anni ed anni ormai, in tutta la vita italiana!

Sono queste, oltre le ragioni generali, le ragioni politiche che ci spingono a votare contro questo disegno di legge e a denunciare al Paese il fatto gravissimo che questo disegno di legge è in contrasto non solo con tutti i princìpi democratici e liberali, ma anche con tutte le aspirazioni che si esprimono oggi nel Parlamento e nel Paese per una svolta importante, fondamentale, seria, nella vita politica italiana. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Lami Starnuti. Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I . Sarà, la mia, una brevissima dichiarazione di voto. Dichiarai ieri che non avevo difficoltà ad accettare il principio informatore del disegno di legge e riconoscevo la necessità dolorosa della creazione di un sistema di revisione preventiva dei film e delle opere teatrali, ma aggiunsi anche che il problema sostanziale, a mio avviso, consisteva nel modo con il quale la censura si sarebbe applicata.

N E N C I O N I . Volevi il parto indolore!

L A M I S T A R N U T I . Lascia stare le facezie! Dissi dunque, fin da ieri, che per me la sostanza del problema era nel modo con il quale la censura si sarebbe attuata, e il modo era racchiuso nell'articolo 4, al quale avevo proposto alcuni emendamenti.

In coerenza con la mia dichiarazione di ieri, ho votato stamane contro l'ordine del giorno del senatore Donini; in coerenza con la mia dichiarazione di ieri, ho votato stamane contro il primo articolo del progetto presentato dai colleghi senatori Busoni, Nenni ed altri; ma, in coerenza con le mie stesse dichiarazioni di ieri circa il modo di applicare la censura, circa i pericoli derivanti dall'articolo 4, io non posso votare nel suo insieme il disegno di legge che è stato proposto. Dichiaro, pertanto, che mi asterrò dal voto.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A . Onorevoli colleghi, anzitutto desidero sottolineare un'affermazione venuta da tutti i settori, compresi quello socialista e comunista, cioè che l'attuale testo di legge elaborato e presentato dalla Commissione del Senato, rappresenta un miglioramento effettivo rispetto al disegno di legge che era stato due volte approvato nell'altro ramo del Parlamento.

Debbo anche sottolineare, per stimolare l'attenzione del senatore Pastore sulle vicende della nostra vita politica e parlamentare, che nell'altro ramo del Parlamento a quel testo, che era certamente inferiore, come formulazione tecnica e garanzie di libertà, al testo attuale, il Partito comunista non diede voto contrario ma si astenne, mentre votò a favore il Partito Socialista Italiano.

È per questi precedenti che non riesco a spiegarmi l'atteggiamento delle sinistre al Senato, in contrasto così aperto con l'atteggiamento delle sinistre alla Camera dei deputati. Mi sembra che anche questa volta si ripeta l'episodio verificatosi in occasione della legge sui manifesti osceni, legge che fu approvata all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e che trovò invece la più cieca e radicale opposizione da parte delle sinistre nel Senato.

La constatazione della singolarità di questo vostro atteggiamento, colleghi della sinistra, di cui io non so spiegare il perchè se non richiamandomi alla suggestione che esercitano vecchie reminiscenze, mi fa sperare che l'altro ramo del Parlamento non insabbierà il disegno di legge, ma, coerente con i suoi precedenti e con le sue impostazioni, sottolineerà i miglioramenti apportati dal Senato e lo voterà.

Certo vi è un inasprimento della vostra polemica in questi ultimi tempi e lo ha dichiarato senza reticenze il senatore Pastore. Ma l'inasprimento non nasce dal fatto che la Democrazia Cristiana si ponga contro la Costituzione o non faccia buon uso delle norme costituzionali, bensì soltanto dalla

vostra crescente sfiducia nei confronti della Democrazia Cristiana: è questa la tesi scoperta dal senatore Pastore. Allora abbiate il coraggio di dirlo chiaro, colleghi della sinistra, che non si tratta di una questione di illegittimità costituzionale, ma di una questione di sfiducia politica. Padronissimi di coltivarla questa sfiducia, ma ciò non vi esonera dall'essere sinceri ed aperti sul terreno del riconoscimento della legittimità costituzionale. Del resto, tale legittimità, signori, è stata da voi sottolineata diverse volte, e non soltanto al tempo della Costituente, come questa mattina ha ricordato l'onorevole Ministro, quando noi eravamo minoranza e voi approvaste il significato di buon costume nella accezione, grosso modo, che noi abbiamo esposto in questa Assemblea, ma anche nel 1959, quando due vostri alti gerarchi, l'onorevole Lajolo e lo onorevole Alicata, presentarono alla Camera un disegno di legge sulla censura cinematografica, riconoscendone la piena legittimità, e dando all'espressione buon costume pres'a poco il significato che noi le abbiamo dato oggi. (*Applausi dal centro*).

Questa è la realtà della storia parlamentare. Pertanto siete voi incoerenti, siete voi che tentate oggi di tradire lo spirito della Costituzione, per sfiducia politica nei confronti di un Partito che sta reggendo il Paese da ormai 15 anni.

Dopo quanto ho dichiarato, ritengo che non sia necessario dimostrare la legittimità costituzionale del provvedimento che il Senato si accinge ad approvare. Abbiamo fatto, a questo proposito, una discussione ampia e serrata non soltanto in questa occasione ma anche in occasione della discussione della legge sui manifesti osceni, ed è risultata trionfante la verità che la censura in certi determinati settori è legittima se non addirittura, come alcuni ritengono, obbligatoria e vincolante.

Per quanto riguarda il significato di buon costume, senatore Busoni, io ho qui il verbale della seduta del 10 giugno 1959 della 1ª Commissione, seduta nella quale lei faceva la proposta che, alla elencazione caotica dei vari casi ipotizzati per la censura, si sostituisse il termine comprensivo del buon costume. Lei allora riteneva che la espressione buon costume non avesse un significato esclusivamente penalistico. (*Cenni di dissenso del senatore Busoni*). No? Leggo le sue precise parole: « Sono espressioni in un certo senso buone che possono magari ritenersi comprese in quelle dizioni contenute nel preciso disposto della Costituzione che parla di offesa al buon costume e penso » — ecco la sua proposta originaria — « che non sarebbe inopportuno correggere in questo senso l'articolo 4 facendo riferimento soltanto » — e noi abbiamo accolto la sua proposta — « alla dizione dell'articolo 21 della Costituzione, pur riconoscendo che con quella dizione si intende anche ricoprire quello che con altre parole è detto nel famoso articolo 4 del progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati ». È stato lei a riconoscere il superamento del significato penalistico e ad indicare l'interpretazione esatta.

B U S O N I . A mio giudizio, non era superato in quella proposta precedente.

G A V A . Lei ha detto che l'espressione buon costume avrebbe coperto tutte le ipotesi dell'articolo 4 che superano in maniera chiara, precisa, incontrovertibile il concetto penalistico del buon costume. (*Interruzione del senatore Busoni*). Sono contraddizioni che capitano, senatore Busoni, quando si è presi dalla passione politica e di partito e non si giudica con serenità.

Vorrei ora permettermi di osservare al senatore Lami Starnuti che qualche cosa di intrinsecamente illogico vi è nella sua proposta di emendamento. Guardi, senatore Lami Starnuti, che io ho ammirato ieri il suo discorso, per la forma, per il senso umano e per la preoccupazione vivace, sincera, sua e non di altri settori, di difesa della libertà... (*Interruzione del senatore Minio*). Voi siete (*rivolto ai comunisti*) certamente non sinceri nella difesa della libertà. (*Interruzioni dei senatori Minio e Pastore*). Senatore Lami Starnuti, ho sentito che nelle sue parole vi era una preoccupazione intensa per la difesa di questo bene essenziale che è la libertà, come bene essenziale è la sanità

morale del popolo nostro, ed aderivo al suo spirito, al suo sentimento, ma non mi riusciva di aderire al suo ragionamento, constatando che anche lei, col suo emendamento, aveva nettamente superato il concetto penalistico dell'espressione buon costume, mentre, contraddicendosi, intendeva affermarlo. Lei difatti, da quella persona onesta è chiara che è, non poteva non avvertire che il richiamo esclusivo al titolo nono del nostro Codice penale sarebbe stato insufficiente ai fini della difesa del buon costume ed ha aggiunto altre ipotesi come quella della pubblica decenza e, ciò che più conta, quella di fatti raccapriccianti, di violenze o di sangue, fatti che, ad evidenza, non rientrano nel concetto penalistico del buon costume. Vede, senatore Lami Starnuti, come sia impossibile costringere il significato di buon costume nell'ambito ristretto del concetto penale. Quando noi diciamo che bisogna lasciare alla giurisprudenza della Magistratura aministrativa il compito di enucleare dai casi concreti gli elementi costitutivi del buon costume secondo la coscienza etico-sociale del nostro popolo che si va via via formando illuminata dal messaggio cristiano, fattore impareggiabile di civiltà attraverso i secoli, noi diciamo una cosa esatta. Lei ha parlato ieri delle tesi divorzistiche sostenute dal teatro di Ibsen ed ha prospettato il pericolo che tale teatro sia proibito in Italia in virtù della nuova disposizione. Al suo temuto pericolo vorrei opporre ben altri più gravi e più fondati pericoli.

Ha lei presenti i casi che il titolo IX del nostro Codice penale contempla a proposito del buon costume? Vi sono esclusi diversi reati anche sessuali, come sono esclusi reati sessuali innominabili da tutto il Codice penale. La pederastia, la sodomia, la necrofilia, la bestialità, non sono ipotesi di reato previste dal titolo IX del Codice penale e la pederastia e la sodomia non sono neanche ipotesi di reato per il nostro Codice penale. Ora, a lei sembra possibile che un film possa sostenere, sviluppare ed esaltare il vizio nefando della pederastia? o della sodomia? Col concetto penalistico introdotto dal suo emendamento questo sarebbe possibile sol che si osservasse una certa castigatezza visiva delle scene. E l'istigazione al suicidio, l'incitamento alla frode e al delitto in genere sono cose forse che devono essere lasciate correre tranquillamente, perchè non sono comprese sotto il titolo IX del nostro Codice penale?

Ecco come gli inconvenienti del voler limitare al concetto penalistico il senso ed il significato del buon costume, siano molto più gravi rispetto a quelli che potrebbero derivare dal lasciare alla giurisprudenza la responsabilità di svolgere il suo compito e il suo lavoro di interprete.

Senatore Lami Starnuti, abbia fiducia nella giurisprudenza. La giurisprudenza dal 1913 ad oggi non ha interpretato offensivo del buon costume il teatro di Ibsen; lo ha lasciato libero, perchè il giudizio sulla valutazione morale di un film o di una rappresentazione teatrale è molto complesso e varie componenti e circostanze concorrono a determinarlo. Lasci fare alla giurisprudenza, che ha quasi sempre, nella nostra Italia, lavorato con spiccato senso di opportunità per attuare princìpi ed esigenze che si sentono ma che sono indefinibili legislativamente. E li ha attuati richiamandosi alla coscienza storica, etica e sociale del nostro popolo. Io ho fiducia che così opererà anche per l'avvenire.

Ed ho fiducia, signori del Senato, che questo disegno di legge non impedirà affatto nuove ascese dell'arte italiana. Sotto la vecchia censura, così bistrattata, noi abbiamo potuto registrare più che un successo, la rinascita del cinema italiano. Il movimento neorealista ha dato effettivamente dei capolavori che noi volentieri riconosciamo e che hanno fatto affermare il cinema italiano in tutto il mondo.

B U S O N I . Lo avete soffocato.

G A V A . . . . Il movimento neorealista, quando si richiamava a temi sociali anche i più arditamente espressi, non è stato mai soffocato. Quando invece si degradava e si deturpava in temi o scene deteriori, allora soltanto — e non sempre — la nostra Amministrazione è intervenuta, ed ha fatto bene ad intervenire.

Noi oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, a giudizio del senatore Busoni come del senatore Bergamasco, rappresenta un miglioramento non soltanto rispetto alla legge vigente, ma anche ai disegni di legge che erano stati predisposti dalla Camera con l'approvazione di tutti i partiti, tranne di quello comunista, che si astenne. Ecco perchè noi votiamo con tranquilla coscienza, sicuri che la Camera non lo saboterà come qui è stata invitata a fare, ma fiduciosi che lo approverà invece, nei suoi princìpi informatori essenziali con la certezza di aggiungere un'altra benemerenza alle numerose altre già riconosciute dal popolo italiano. (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Busoni. Ne ha facoltà.

B U S O N I . Onorevole Presidente, dichiaro che, di fronte alla intransigenza precostituita dimostrata dalla maggioranza ed all'intolleranza verso il senatore Lami Starnuti, intolleranza che ha consigliato il Gruppo socialista di uscire dall'Aula in segno di protesta, esso non prende parte alla votazione, augurando che l'altro ramo del Parlamento respinga questa legge che, a differenza di quanto ha affermato ora il senatore Gava, poichè in essa non si è voluto circoscrivere o definire quello che si intende con l'espressione « buon costume », peggiora la situazione attuale perchè spalanca la porta ad ogni maggiore arbitrio.

(*I senatori della sinistra abbandonano l'Aula*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'intesa che la Commissione procederà alla numerazione definitiva degli articoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Massimo Lancellotti. Ne ha facoltà.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da vari anni si registra una costante diminuzione della pescosità nel Mediterraneo ed un progressivo aumento dei problemi tecnici, economici e sociali per la gente che opera in questo mare.

È una situazione che gradatamente si accentua anche per la minore superficie di acqua consentita alla pesca a causa delle note angherie arrecate ai nostri pescatori da parte della Jugoslavia e della Tunisia e delle limitazioni imposte dalla Francia nelle acque corse. La situazione di carattere generale che si presenta oggi sotto il profilo economico e sociale nel settore della pesca è la seguente:

1) vi è una crisi nell'esercizio della pesca mediterranea dovuta all'insufficiente reddito che tale esercizio riserva ai pescatori, data la produzione troppo scarsa rispetto alle crescenti necessità alimentari;

2) le necessità alimentari di proteine, le costose importazioni estere di carni bovine ed ovine e le notevoli importazioni di pesce, per la decrescente produzione ittica mediterranea, consigliano un rapido aumento della produzione ittica atlantica. A questo proposito è utile ricordare che la produzione del 1958 raggiunse le 175.000 tonnellate, quella del 1959 le 183.000, quella del 1960

le 181.000; mentre l'importazione di pesce nel 1959 fu di 117.000 tonnellate, per un importo di circa 40 miliardi di lire, dal Giappone, dalla Norvegia, dalla Danimarca, dall'Olanda e dal Canada;

3) è necessario assicurare alla Nazione una maggiore disponibilità di alimenti ricchi di proteine e di sostanze vitaminiche, adatte alle esigenze dei consumatori;

4) esigenze di carattere sociale impongono la creazione di nuovi posti di lavoro remunerativo per i marittimi e la disponibilità di giovani sempre più addestrati e temprati al duro lavoro del mare.

Da qui proviene l'orientamento di lasciare gli stretti per spingersi in oceano alla ricerca di banchi pescosi, in assolute condizioni di sicurezza per gli equipaggi.

L'O.E.C.E. ha pubblicato, lo scorso anno, un documento sulla politica della pesca praticata da diverse Nazioni, europee ed extra europee, nell'intento di ridurre tutte quelle limitazioni che attualmente ostano al progredire del libero commercio. Questo documento, ricco di una vasta gamma di dati statistici, dà un quadro esauriente della produzione nei vari Stati, della commercializzazione, dell'impiego delle flottiglie, delle esportazioni, dei consumi e dei regimi doganali.

Il rapporto rileva che, negli ultimi anni, in Italia la produzione del pescato è stazionaria, su cifre che, come abbiamo visto, sono notevolmente inferiori alle 200 mila tonnellate annue, anche se a questi quantitativi sono da aggiungere circa 10 mila tonnellate di pesce d'acqua dolce.

Il quantitativo maggiore del pescato è venduto fresco, il restante viene salato o inscatolato da una cinquantina di conservifici e da circa 500 impianti di salatura e di affumicatura che danno lavoro stagionale a 12 mila operai all'incirca. Per meglio conoscere questo problema economico, sarà opportuno ricordare che le flottiglie da pesca sono composte da circa 40 mila battelli, dei quali 11 mila circa a motore, i restanti a vela o a remi. Si calcola, sempre secondo il rapporto O.E.C.E., che le imbarcazioni a propulsione meccanica producano più della metà del pescato annuo nazionale. Degli 11 mila battelli a motore, solo poco meno o poco più di una decina di unità superano le mille tonnellate; questi pescherecci operano solitamente nei mari extra mediterranei e compiono le operazioni di congelazione e di salamento nel corso della campagna di pesca.

La media del consumo di pesce in Italia è decisamente inferiore a quella delle altre Nazioni: 6 chilogrammi annui a testa. Questo, a mio avviso, avviene perchè non esiste una solida organizzazione distributiva come avviene in Spagna, ove a mezzo di carri ferroviari frigoriferi si è in grado di rifornire puntualmente i centri abitati interni più lontani dal mare.

I quantitativi maggiori del pescato vengono venduti all'asta nei porti, le installazioni frigorifere sono per lo più comunali, i controlli igienico-sanitari sono effettuati dalle autorità sanitarie municipali. A mio avviso, se a questi servizi si aggiungesse un controllo qualitativo della merce, ne deriverebbero sicuramente seri benefici per il consumatore.

Il problema, quindi, oggi maggiormente sentito, nel settore economico della pesca, è senza dubbio quello dello sviluppo della pesca oceanica, problema che trova la sua soluzione in due fondamentali presupposti: *a*) facilitare le costruzioni di navi mediante contributi a fondo perduto ai cantieri nazionali, per livellare i loro costi a quelli dei cantieri esteri. Il contributo dovrebbe raggiungere almeno il trenta per cento del valore complessivo della nave, tenuto conto che il costo per tonnellata di una nave da pesca oceanica è superiore a quello di una nave da traffico, a causa degli impianti di congelazione, del motore ausiliario, e delle costosissime attrezzature. Presso le Nazioni che favoriscono l'industria della pesca, queste navi sono studiate, progettate e costruite secondo la tecnica moderna più progredita sia per tonnellaggio che per i sistemi di pesca, oltre che per le attrezzature elettroniche di bordo; *b*) concedere l'autorizzazione a costruire navi oceaniche da pesca solamente a quelle imprese che diano assoluto affidamento di esperienza nel ramo oceanico e di capacità organizzative a terra e in mare, che

dispongano di capitali necessari per assicurare non solo la costruzione delle navi ma anche e soprattutto la continuità del loro esercizio. Su questi presupposti è necessario che il Ministero della marina mercantile abbia un preciso programma di sviluppo, per evitare che singole ed incontrollate iniziative creino errori di impostazione che fatalmente porterebbero a disastrose conseguenze. La costruzione delle navi impone un attento studio tecnico, nonchè l'utilizzazione delle iniziative preesistenti, per accertare soprattutto quale sia il minimo tonnellaggio atto ad assicurare ad ogni nave la possibilità di produrre ai più bassi costi di esercizio.

Un provvedimento, tendente a facilitare la costruzione di navi per la pesca oceanica, fu deliberato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel luglio del 1958, ma, alla luce delle esperienze tratte da altre Nazioni dedite alla pesca oceanica, il provvedimento meriterebbe ulteriori perfezionamenti. In quell'occasione fu deliberata l'erogazione di contributi a fondo perduto per la costruzione di nuove navi oceaniche iscritte nei compartimenti marittimi delle zone soggette alla Cassa del Mezzogiorno alle seguenti condizioni: 1) contributi massimi di lire 90 milioni per nave; 2) contributi per sole navi di stazza lorda compresa tra le 300 e le 400 tonnellate; 3) esclusione dai contributi delle imprese costituite in società di capitale.

Da tempo si discute sulla validità dei criteri adottati per un simile provvedimento; si sostiene da parte degli esperti che le navi di modesto tonnellaggio sono scarsamente produttive, oltrechè malsicure, per chi operi in oceano su banchi di pesca distanti dalla costa le 12 miglia, previste dalla disciplina delle acque territoriali. Ma vi è anche una altra ragione che può far dubitare della validità del provvedimento: escludendo infatti dai contributi le imprese costituite in società di capitale, è da chiedersi come potrebbero pochi o singoli pescatori, non societariamente costituiti, armare ed operare in oceano e gestire a terra i depositi e la catena del freddo indispensabili alla distribuzione del congelato.

Sarebbe interessante, se ne avessimo il tempo, esaminare le dimensioni delle analoghe società inglesi, americane, norvegesi, giapponesi e tedesche, per constatare l'irrealtà di un tale proposito.

A conforto di queste affermazioni mi è gradito riportare le parole dell'ingegner Dall'Orto, uno dei maggiori esperti di problemi frigoriferi, pronunciate nella sua relazione, nel settembre del 1960, alla Fiera internazionale della pesca in Ancona. Analizzando i problemi della congelazione e della conservazione, in relazione allo sviluppo della pesca oceanica, l'ingegner Dall'Orto diceva: « Con la mia modesta esperienza di frigorista, ritengo che motonavi congelatrici oceaniche di modesto tonnellaggio non si siano rivelate di maggior vantaggio nell'esercizio. Poichè il ciclo di pesca di una nave che parta dall'Italia dura in media 50-60 giorni, occorre proporzionare la capacità delle stive di conservazione del prodotto alla quantità di pesce che viene congelato durante i giorni di pesca, e dotare tali stive di sistemi refrigeranti esuberanti, per consentire talora di completare la congelazione del prodotto, che per effetto di abbondanti pescate non ha sostato a sufficienza nei congelatori rapidi a ventilazione forzata.

A tale proposito si tenga presente che la capacità di congelamento giornaliera di una nave dovrebbe variare da un minimo di 8-10 ad un massimo di 18-20 tonnellate di pesce. In tal modo, oltre ad una giusta proporzione tra gallerie di congelamento e stive di deposito, si tenderà a sfruttare in maniera veramente razionale le macchine ed il personale di bordo per raggiungere un esercizio economico della nave stessa ».

Riferendoci poi ai bassi limiti di tonnellaggio, è opportuno rilevare che, oltre alla pericolosità della navigazione oceanica, distante dalla costa oltre le 12 miglia, i cantieri stranieri costruiscono navi in ogni caso superiori alle 500 tonellate, dotate del sistema di pesca poppiera e degli impianti di lavorazione del pescato sotto coperta. Queste navi assicurano una maggiore produzione e quindi un minor costo di esercizio, utilizzando a bordo i residui del pesce per produrre sostanze complementari, quali farina e olio.

Vale la pena di citare alcuni casi interessanti questa materia. La Russia ha varato una nave da pesca oceanica di 15 mila tonnellate, attrezzata per l'inscatolamento del prodotto pescato. I cantieri navali polacchi, per il quadriennio 1961-65, effettueranno, a diverse Nazioni e a società nazionali, la consegna di ben 1 milione e 800 mila tonnellate di stazza lorda di naviglio, comprensivo di 30 tipi diversi di scafi, non ultimi quelli per la pesca, disponendo la Polonia di attrezzate flottiglie che le danno la possibilità di una forte esportazione di aringhe.

Fra i Paesi del Mercato comune, notevoli sono le realizzazioni della Germania. Il cantiere Schiffsbaugesellschaft Unterweser A. G ha consegnato il peschereccio « Hanseat » di 945 tonnellate di stazza lorda, primo di una serie di cinque unità similari ordinate per l'armamento Hanseatische Hochseefischerei, appartenenti al gruppo Oetker. Questi pescherecci, muniti di impianto per la produzione della farina di pesce, potranno trattare 20 tonnellate di pesce nelle 24 ore. La propulsione è assicurata da un motore Diesel Deutz da 1.800 HP. La velocità è di 15 nodi, la capacità di ogni nave è di 6 mila ceste di pesce fresco e di 100 tonnellate di pesce surgelato, l'equipaggio di 42 uomini.

I cantieri Schiffsbaugesellschaft Unterweser A. G. hanno varato il peschereccio a motore « Rotersand » di metri 72,5, destinato alla compagnia marittima Hanseatische Hochseefischerei A. G. appartenente al gruppo Oetker. Questo peschereccio è il secondo di una serie di cinque. Il primo « Hanseat » è entrato in servizio nel luglio del 1960. Questi pescherecci saranno dotati di un motore Diesel Deutz di 1.800 HP, che permetteranno una velocità di 15 nodi. L'equipaggio sarà composto di 14 uomini.

Lo stesso cantiere ha consegnato l'ultimo di una serie di cinque pescherecci di metri 66,9, destinati all'armamento Kohlenberg di Bremerhaven; questi pescherecci sono dotati di impianto di sfilettamento e di impianto per i prodotti surgelati. Sono equipaggiati con motore Diesel « Vater u.Sohn », che consentono una velocità di 15 nodi. Questi pescherecci sono destinati alla pesca nelle acque tropicali.

Il cantiere Richmeersewerft, di Bremerhaven, ha costruito, per conto dell'armamento Fischdampferreedere f. Busse, pure di Bremerhaven, una nave di metri 73 per la pesca poppiera. Questo peschereccio è equipaggiato con un motore Diesel di 1.800 HP, ha un impianto per i prodotti surgelati e per la produzione della farina di pesce. La consegna è avvenuta nella primavera scorsa. Si tratta di un'unità perfezionata, costruita su modello del « Sagitta » consegnato nel 1957 dallo stesso cantiere allo stesso armamento.

Con queste unità attualmente la flotta da pesca di alto mare germanica dispone di un totale di 30 pescherecci congelatori: la maggioranza di questi battelli pratica la pesca poppiera.

Da questi pochi esempi, che ho avuto occasione di citare, consegue che, mentre in Italia si è ancora in attesa di una legislazione che agevoli e favorisca l'impostazione di nuove navi, altre Nazioni non indugiano a costituire un patrimonio di naviglio, moderno e attrezzato, che produce indubbi benefici alle loro economie.

Alle cinque navi-fattoria della Germania se ne aggiungono cinque della Francia, una dell'Olanda, e si ha motivo di supporre che gli armatori di tali Paesi costruiscano battelli da pesca a prezzi inferiori di almeno il 30 per cento rispetto a quelli costruiti nei cantieri italiani.

La Grecia dispone oggi di sei modernissime navi congelatrici, di cui l'ultima, l'« Evangelistria IV », di 1.300 tonnellate di stazza lorda (siamo anche qui ben lontani dal tonnellaggio minimo stabilito dalla Cassa per il Mezzogiorno). Va ricordata tra le Nazioni europee la Spagna, che accorda agli armatori oceanici contributi e prestiti al 2 per cento per venti anni.

Ci si trova dunque di fronte ad un generale movimento verso la pesca oceanica, incoraggiato da tutti i Governi, mentre l'Italia rimane purtroppo ferma sulle vecchie posizioni di carattere artigianale.

È auspicabile, pertanto, che l'attuazione della pesca oceanica sia favorita dal Ministero della marina mercantile, con provvedimenti legislativi determinati da criteri in-

dustriali moderni e che le norme della Cassa per il Mezzogiorno, per l'erogazione dei contributi, si uniformino ai criteri adottati dalle altre Nazioni. Ciò per evitare, oltre tutto, che battelli da pesca oceanica tra le trecento e le quattrocento tonnellate possano dedicarsi alla produzione del pesce refrigerato anzichè congelato.

Per quanto attiene alla pesca oceanica, è noto che il pescato proveniente da una lunga campagna di pesca, su banchi distanti dai dieci ai venti giorni di navigazione, è offerto al consumo allo stato nel quale viene immediatamente portato all'atto della cattura: a meno venti gradi.

Con i sistemi delle cosiddette catene del freddo, il prodotto conserva tutte le sue doti di freschezza e di nutrimento.

Sul territorio nazionale i sistemi per la conservazione a terra e la diffusione del pescato sono scarsi; sarebbe utile prendere a modello quelli della Genepesca, che ha sull'Oceano due motonavi da 1.630 tonnellate, varate nel 1940. Affondate durante la guerra, furono recuperate, ripristinate ed ora sono fra le più grandi navi d'Europa per la pesca del merluzzo. La potenza dell'apparato motore alle prove è di 2.000 HP, la velocità massima alle prove a mezzo carico è di nodi 11,50; sono installati, per i servizi di bordo e di pesca, due gruppi elettrogeni ausiliari. Le due navi hanno stive frigorifere per circa 400 metri cubi a 20 gradi e a 25 gradi per la congelazione e la conservazione del pesce, e stive per mille metri cubi per la conservazione del merluzzo salato. Per la pesca dispongono di un elettroverricello con due tamburi, su ognuno dei quali si avvolgono 1.800 metri di cavi di acciaio. L'apparato frigorifero principale, a ciclo chiuso ad anidride carbonica, sviluppa 100.000 frigorie ora, mentre l'apparato secondario ne sviluppa 5.000. A bordo di ogni nave vi sono: un impianto per l'estrazione dell'olio di merluzzo, alloggi moderni per un equipaggio di 65 persone, officina meccanica per riparazioni.

Inoltre, vi è una motonave da 430 tonnellate, e un'altra da 1.350, con le stesse caratteristiche delle prime due navi, varata nel 1947, ha svolto le sue campagne di pesca nei mari del Nord. La velocità massima alle prove a mezzo carico è di nodi 11,50; dispone di due gruppi elettrogeni ausiliari, due stive dal volume complessivo di 1.100 metri cubi, capaci di contenere 900 tonnellate di pesce salato; questa nave non produce pesce congelato.

Un'altra motonave da 933 tonnellate, varata nel 1946 nei Cantieri riuniti dell'Adriatico, attrezzata soprattutto per il trasporto di pesce, ha stive capaci di 600 tonnellate di pesce congelato.

Vi è, infine, una motonave da 740 tonnellate.

La società dispone, quindi, di un totale di 6 motonavi per 6.713 tonnellate. Desidero leggere alcune notizie della organizzazione a terra della Genepesca, tratte da una pubblicazione. La conservazione, la lavorazione e la distribuzione del pesce si esegue a Livorno, in uno stabilimento risorto dalla totale distruzione bellica, secondo criteri più perfetti e più moderni, su un'area di 35.000 metri quadrati. Lo stabilimento dispone di due pontili di cemento armato per l'attracco delle navi e di convogliatori meccanici della portata di 36 tonnellate l'ora, nonchè di due gru girevoli per il trasporto del pesce all'interno dei frigoriferi.

La distribuzione sul territorio nazionale avviene mediante l'utilizzo di 43 frigoriferi e 297 spacci. Dallo stabilimento di Livorno i prodotti congelati, salati o conservati, partono per le varie destinazioni.

Particolarmente importante è l'organizzazione per la distribuzione del congelato. Intorno alla « Genepesca » vi sono i concessionari di zona, con i loro depositi regionali a Torino, Genova, Savona, Milano, Padova, Venezia, Udine, Trento, Piacenza, Parma, Bologna, Livorno, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo. Ogni concessionario ha il suo frigorifero di zona, capace di contenere qualche centinaio di quintali di prodotto.

Intorno ai depositi regionali si raggruppano: *a*) 250 negozi specializzati per la vendita del congelato, dotati di banchi frigoriferi; *b*) 150 negozi misti, forniti di armadi frigoriferi appositamente costruiti per la conservazione del congelato.

I trasporti dallo stabilimento di Livorno all'ultima destinazione sono effettuati: *a*) a mezzo di vagoni isotermici; *b*) a mezzo di potenti autocarri frigoriferi con rimorchio, capaci di 130 quintali di prodotto ed adoperati per i trasporti più lunghi; *c*) a mezzo di autocarri frigoriferi di portata minore per il rifornimento di negozi posti vicino al centro; *d*) a mezzo di motofurgoncini frigoriferi, appositamente studiati e costruiti che, giunti nei centri minori ed in quelli rurali, si trasformano in spacci ambulanti di vendita.

Con tutta questa vasta e potente organizzazione, la catena del freddo è mantenuta con rigore scientifico dal momento della congelazione, fatta due o tre ore dopo la pesca, sino al momento della vendita al consumatore.

Lo stabilimento dispone dei seguenti reparti:

1) Reparto conservazione del pesce congelato, costituito di tre grandi frigoriferi con temperatura da — 20° a — 40°, aventi un volume di 5.120 mc.

2) Reparto ricevimento e spedizione del congelato, costituito da una grande galleria di mc. 2.200 con temperatura di -12°, nell'interno della quale si procede all'operazione di scarico delle navi e di carico dei vagoni e degli autotreni.

3) Reparto per la conservazione e la spedizione del pesce salato, costituito da un tunnel di 1.700 mc. e da tre vasti magazzini di 9.100 mc. tenuti ad una temperatura di 0: nell'interno avvengono le operazioni di carico e scarico dei vagoni e degli autotreni.

4) Reparto per il lavaggio del pesce salato (superficie di 650 mq.).

5) Reparto per l'essiccazione ad aria calda del pesce salato (superficie 390 mq.).

6) Reparto per la salagione e la pressatura del pesce (superficie di 700 mq.).

7) Reparto per la produzione del pesce sott'olio (superficie 2.000 mq.).

8) Capannoni per la conservazione dei prodotti finiti (superficie 1.700 mq.).

9) Un tunnel frigorifero di 3.900 mq. per la conservazione del merluzzo e dei prodotti finiti che hanno bisogno di una temperatura costante di 2°.

Per il funzionamento di questi reparti sono in funzione i seguenti servizi:

1) Una centrale frigorifera della potenza di 1.200.000 frigorie-ora, perfezionata secondo la tecnica più moderna.

2) Una centrale elettrica della potenza di 500 Kw.

3) Un chilometro e mezzo di binari ferroviari nell'interno dello stabilimento, con scambi e piattaforme per un movimento giornaliero di 60 carri.

4) 7.000 mq. di piazzali e strade nell'interno dello stabilimento.

5) Servizi generali di officina e carpenteria, magazzini per i pezzi di ricambio e il materiale occorrente per le navi (superficie coperta di mq. 1.700).

6) Reparto confezione reti (mq. 320).

7) Edificio degli uffici: direzione, spogliatoi, infermeria, sala maternità, refettorio, ricreazione, eccetera (mq. 6.700).

Lo stabilimento è dotato di un vasto servizio telefonico interno.

Le celle frigorifere nel loro complesso hanno una capacità di 23.500 mc. circa e costituiscono una superficie coperta refrigerata di complessivi mq. 5.700, dei quali duemila raffreddati a temperatura da 20° a 40° sotto zero.

L'ammoniaca liquida evapora in circa 20.000 metri di serpentine; per l'isolamento si sono adoperati circa 4.000 mc. di sughero.

A mio avviso, i Comuni dovrebbero esercitare una particolare sorveglianza, al fine di impedire la vendita del pesce congelato scongelato con la falsa denominazione di fresco. A questo proposito, dato il carattere di rapida deperibilità del pesce, non cadrebbero inopportune precise norme del Ministero della sanità. Se non erro, in alcuni Comuni, quali Palermo, Villa San Giovanni, Ancona e Ortona, si proibisce l'afflusso del pesce congelato ai mercati generali, in altri Comuni invece il congelato viene colpito da dazi che, rapportati percentualmente al prezzo al consumo, raggiungono e superano il 10 per cento. Per esempio, il dazio gravante

su un chilogrammo di dentice, del prezzo di lire 350, raggiunge in alcuni Comuni lire 38,25.

Onorevole signor Ministro, una parte dei problemi concernenti la pesca atlantica sono stati risolti con la legge sulle costruzioni navali n. 301 del 31 marzo 1961, mentre il disegno di legge n. 1619, che detta norme per l'esercizio del credito navale, è stato rinviato al giudizio dell'Aula dalla 7ª Commissione, chiamata ad approvarlo in sede deliberante.

Vari articoli di stampa dei giorni scorsi hanno messo in rilievo le gravi conseguenze che un ritardo, ormai inevitabile, nell'approvazione di detto disegno di legge, avrà per i cantieri nazionali. Queste conseguenze si traducono, in breve, nel congelamento di tutte le iniziative degli armatori nazionali, che da tempo, in attesa della legge in questione, stavano trattando nuove impostazioni. A un dipresso, direi che ordinazioni per almeno 200.000 tonnellate rimarranno sospese, cosicchè l'unico affare importante che è alle viste, ma che peraltro non è ancora concluso, è quello delle sei cisterne all'Unione Sovietica.

Si tratta in sostanza di facilitare mutui per la costruzione di navi a condizioni non più onerose di quelle esistenti in altri Paesi europei; è del tutto evidente che le agevolazioni si traducono in un minor costo e che quindi, in definitiva, esse contribuiranno ad alleviare la difficile situazione in cui versa l'industria navalmeccanica nazionale. Sia chiaro che tale provvedimento, impropriamente definito a favore dell'industria armatoriale, tende di fatto ad equilibrare i costi interni con quelli internazionali: nella specie, il contributo di interesse che lo Stato dovrebbe erogare agli Enti finanziatori servirebbe soltanto a riportare il costo del denaro, che è uno degli elementi del costo della nave, entro i limiti oggi praticati da numerosi cantieri esteri.

La perdurante crisi dei noli ha praticamente arrestato ogni iniziativa del settore armatoriale. La legge sul credito navale tende a spronare questa iniziativa, non soltanto per procurare maggiore lavoro ai cantieri, ma anche per conseguire uno svecchiamento della flotta mercantile.

È notorio che gli armatori hanno a disposizione i cantieri del mondo per approvvigionarsi delle navi di cui hanno bisogno, là dove il costo è più basso. Sono note altresì le condizioni allettanti dei cantieri giapponesi che praticano costi sensibilmente inferiori a quelli europei per assicurarsi il lavoro. Una politica di difesa europea ed anche nazionale ha per traguardo sensibili benefici economici e la creazione di nuovi posti di lavoro, ed è questo traguardo, appunto, che persegue il disegno di legge che prossimamente dovrà essere sottoposto all'esame di questo alto consesso.

Onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, un più lungo *iter* parlamentare del disegno di legge in questione potrà generare gravi difficoltà ai nostri cantieri, notoriamente carenti di adeguato lavoro, e di ciò profitteranno i cantieri concorrenti, per i quali — è recente il caso della Germania — si stanno votando provvedimenti di favore proprio nel settore creditizio.

Non sia l'Italia l'ultima Nazione nelle competizioni economiche mondiali. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di carattere eccezionale abbiano adottato o intendano adottare per i danni determinati dal nubifragio del 18 ottobre 1961 in molte località della provincia di Salerno, tra cui, in modo particolare, Nocera Inferiore, Perdifumo, Cava dei Tirreni, Vietri sul mare, Mercato S. Severino, eccetera (1259).

INDELLI, FOCACCIA

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per sapere se di fronte alle contrastanti interpretazioni che da parte del Servizio commerciale e traffico delle Ferrovie dello Stato viene dato al testo delle disposizioni generali per la tassazione delle merci ingombranti dettate dalla tariffa ordinaria n. 1, compresa nella parte 2ª delle condizioni e tariffe in vigore, e alla sempre più arbitraria applicazione di esse da parte degli organi esecutivi dello stesso, non ritiene, al fine di impedire errori ed abusi ai danni degli utenti delle Ferrovie, di dover intervenire o mediante precisazioni inequivocabili o addirittura emendando opportunamente il testo delle disposizioni generali stesse, sì da rendere incontrovertibile che gli aumenti percentuali del peso reale, ai fini della tassazione, sono da applicarsi, nella misura in esse previste, solo ed esclusivamente alle merci ingombranti comprese nell'elenco e classificazione delle stesse annesso alla predetta T.O.I. restandone esclusa ogni estensione a merci che nell'elenco stesso non sono comprese e ciò in considerazione del fatto che le prefate disposizioni generali contemplano già la facoltà dell'Amministrazione di « apportare variazioni allo elenco delle merci ingombranti tenendo conto dell'analogia delle caratteristiche di peso specifico e di ingombro che esse presentano ».

Allo stato delle cose, invece, gli organi esecutivi del predetto servizio assoggettano alla maggiorazione di peso reale tassabile anche merci che nell'elenco in parola non sono comprese, quali, per esempio, le cisterne e i serbatoi per la decantazione della nafta; le bobine vuote per cavi elettrici e telefonici; le macchine agricole come i motocoltivatori, le motozappe, i rimorchi per trattori e trattrici destinati ad usi agricoli, con lo specioso motivo che esse presentano analogia di caratteristiche merceologiche rispettivamente con i recipienti da imballaggio di ferro, con le bobine e rocchetti vuoti e coi veicoli menzionati in elenco (2631).

MASCIALE, SOLARI, PAPALIA

Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, per chiedere se non intendano di concordemente intervenire al fine di costruire nel porto di Pesaro un efficiente scivolo per la piccola pesca, che sostituisca quello — inadeguato e logoro — esistente, e ciò per venire incontro alle legittime aspettative della categoria interessata e per scongiurare infortuni sul lavoro (2632).

CAPALOZZA

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se corrisponde a verità che, a norma dell'articolo 16 del Codice di procedura penale, ha concesso autorizzazione a procedere contro agenti di pubblica sicurezza per i noti fatti di Reggio Emilia.

Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che l'hanno determinata (2633).

NENCIONI, FRANZA

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 20 ottobre 1961

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari